

## LXXXIX.

## TORNATA DEL 9 MARZO 1906

Presidenza del Presidente **CANONICO**.

**Sommario.** — Presta giuramento il senatore De Cristoforis — Omaggi — Comunicazione — Congedi — Il Presidente commemora i defunti senatori Di San Marzano, Orsini, Lancia di Brolo, Barromeo e Arbib — A queste commemorazioni si associano, a nome del Governo, i ministri della guerra e dell'istruzione pubblica — Il senatore Cavalli pronuncia parole di elogio e compianto pel senatore Arbib; invita poi il Senato ad associarsi alla commemorazione fatta alla Camera elettiva, della signora Jessie White Mario — Il ministro dell'istruzione pubblica, a nome del Governo, appoggia la proposta, che è accolta dall'Assemblea. Poscia il senatore Cavalli esprime un voto augurale per la salute del senatore Lampertico — Senza discussione sono approvate le conclusioni della Commissione dei decreti registrati con riserva (N. 31 e 32, documenti) — Avvertenza del Presidente in ordine alla nomina di alcuni membri nominati in varie Commissioni, e relativa proposta del senatore Blaserna, approvata dal Senato — Discussione del disegno di legge: « Stato giuridico degli insegnanti nelle scuole mediche, Regie e pareggiate » (N. 128) — Il ministro dell'istruzione pubblica dichiara di accettare che la discussione si opra sul testo dell'Ufficio centrale — È aperta la discussione generale — Parlano i senatori D' Ovidio F., Arcoleo, Del Giudice, relatore, Veronese ed il ministro dell'istruzione pubblica — La discussione generale è chiusa — Si approva un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro dell'istruzione pubblica — L'art. 1° è approvato, dopo osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica e dei senatori Scialoja, Pierantoni, Arcoleo, Del Giudice, relatore, Morandi, presidente dell'Ufficio centrale, Mangiagalli e Veronese, e con un emendamento concordato tra il ministro dell'istruzione pubblica e l'Ufficio centrale — Anche l'articolo 2, dopo osservazioni dei senatori Veronese, Pierantoni, Cerruti V., Tommasini, Del Giudice, relatore, Dini dell'Ufficio centrale, Arcoleo Villari, Morandi, presidente dell'Ufficio centrale, Scialoja e del ministro dell'istruzione pubblica, è approvato con un emendamento proposto dal ministro stesso — Il seguito della discussione è rimandato alla tornata successiva.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica e della guerra.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

. Giuramento del senatore De Cristoforis.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il dott. Malachia De Cristoforis, i cui titoli per la nomina a senatore furono già convalidati in altra tornata, prego i signori senatori Codronchi ed Adamoli a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore De Cristoforis è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE.. Do atto al signor dott. Malachia De Cristoforis del prestato giuramento, lo proclamo senatore del regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il presidente della Deputazione provinciale di Teramo: *Atti di quel Consiglio provinciale per il 1904*;

Il Rettore della Libera Università di Urbino: *Annuario di quella libera Università per l'anno accademico 1904-205*;

Il dott. Nicola Introna di Bari: *Citodiagnosi dei versamenti pleurici sussidiata dagli esami batteriologici. Studi sperimentali*;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Trapani: *Relazione sulle condizioni economiche della Provincia di Trapani per gli anni 1899-902*;

Il direttore del R. Osservatorio astronomico del Collegio Romano, Roma: *Calendario di quel R. Osservatorio per l'anno 1906*;

Il presidente della Deputazione provinciale di Brescia: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1906*;

Il signor Michele Basile di Palermo: *Scritti economici e letterari*;

Il dott. Gaetano Allegretti dei nobili Cenci di Ceglie Messapica, (Lecce): *In memoria di Umberto I Re d'Italia - 29 luglio 1905*;

Il presidente del Circolo matematico di Palermo: *Annuario di quel Circolo per l'anno 1905*;

L'onor. prof. L. Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: « *Modus vivendi colla Spagna*. Discorso pronunciato il 4 dicembre 1905;

Il tenente Emilio Salaris di Firenze: *Angiolo Brofferio ed alcuni manoscritti esistenti nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze*;

L'onor. ministro delle finanze, Roma: *La coltivazione del tabacco in Italia*. Notizie e consigli agli agricoltori italiani;

Il dott. Pietro Sella di Roma: *Alcune note sulla vicinia come elemento costitutivo del comune*;

Il presidente del Comitato ordinatore del secondo Congresso nazionale delle educatrici dell'infanzia, Ancona: *Resoconto di quel Congresso, tenuto in Ancona il 24 settembre 1905*;

Il signor Michelangelo Fontana di Torino: *Monviso - Torino - Alpi e Appennini*. Poesie;

L'onor. ministro della marina, Roma: *Le segnalazioni marittime*;

Il presidente dell'Accademia Pontiniana, Napoli: *Atti di quell'Accademia ed appendice, vol. 34 e 35*;

L'onor. ministro dei lavori pubblici, Roma: *Album descrittivo il Policlinico « Umberto I »*;

Il direttore generale della Statistica municipale di Buenos Ayres: *Annuario statistico della città di Buenos Ayres per l'anno 1904*;

Il signor Michele Basile di Messina: *Le tramvie elettriche di Messina*;

Il presidente del Pio Ricovero Martinez in Genova: *Conto morale di quell'Opera pia per l'esercizio 1904*;

Il dott. Riccardo Fabris di Milano: *Per un nuovo porto in Friuli*;

Il prof. Raffaele Gurrieri di Bologna: *L'università italiana*. Rivista dell'istruzione superiore, anno IV, 1905;

L'onor. Sindaco di Firenze: *Annuario statistico di quel Comune, anno II, 1904*;

L'onor. Sindaco di Roma: *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1905, 1º quadrimestre*;

L'onor. Sindaco di Novara: *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1904*;

Il presidente della Commissione amministratrice del Monte dei Pasqui di Siena: *Rendiconto di quel Monte dei Pasqui per la gestione 1904*;

Il presidente della Commissione censuaria centrale, Roma: *Relazione ed allegati sulle tariffe di estimi della Provincia di Pavia*;

L'onor. prof. Luigi Rava, deputato al Parlamento, per incarico dell'autore prof. Enrico Piccione residente al Chili: *Conferenze sopra l'Italia*;

L'onor. senatore Ulderico Levi, Roma: *Apunti - Necessità urgenti*;

L'onor. senatore C. A. De Sonnaz (Gerbaix): Roma: *Congrès international de l'Expansion économique mondiale - Luigi Lodovico o Luigi di Savoia Sire del Vaud, senatore di Roma, 1310-1312;*

L'onor. deputato Luigi Rava, Roma: *Parole pronunziate per la Sesta Sezione del Consiglio superiore del lavoro;*

L'onorevole Bruno Chimirri, Roma: *Lectura Danctis - Il Canto XIII del Paradiso;*

L'onor. senatore Tommaso Tittoni, Roma: *Due anni di vita estera: 1903-1905;*

L'onor. senatore Pasquale Del Giudice, Pavia: *Il principio del taglione e l'antico diritto germanico;*

Il Direttore generale dell'Istituto del Credito fondiario, Roma: *Relazione di quel Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1905.*

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura di una lettera del ministro dell'interno.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« Roma, 26 febbraio 1906.

« In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 17 maggio 1900, n. 173, trasmetto a questa onorevole Presidenza le copie della relazione sui lavori della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale durante l'anno 1904.

« Il ministro  
« SONNINO ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno di questa comunicazione.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo: il senatore Chinaglia per motivi di salute, ed il senatore Palumbo per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Commemorazione dei senatori Di San Marzano, Orsini, Lancia di Brolo, Borromeo e Arbib.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Sembra fatale per la nostra Assemblea che non vi sia sospensione di lavori senza che abbiamo a rimpiangere qualche collega.

Il 16 febbraio testè scorso spirava in Roma il senatore Di San Marzano.

Egli fu uno dei più valorosi e più colti ufficiali del nostro esercito.

Nato a Torino il 20 marzo 1820, appena diciottenne era già sottotenente di cavalleria: ed assai si distinse nel 1848 a Santa Lucia. Fece, come tenente, la campagna di Crimea: come capitano di stato maggiore, quella del 1859.

Ogni suo grado militare fu contrassegnato da insigni atti di valore.

A San Martino si meritò la medaglia d'argento. La sua condotta a Castel di Guido gli valse la promozione a maggiore per merito di guerra: quella tenuta negli assedi di Gaeta e di Messina la croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia: quella tenuta nel 1866 a Villafranca ed a Custoza, la croce di ufficiale nello stesso Ordine; senza contare la medaglia inglese per la guerra di Crimea, o quella francese per la campagna del 1859.

Colonnello di stato maggiore nella spedizione di Roma: maggior generale nel 1877, tenente generale nel 1883, ebbe il comando della Divisione di Alessandria; poi - a Roma - il comando, prima della Divisione, poi del Corpo d'armata.

Mandato nel 1882 ad assistere alle grandi manovre germaniche, fu (dopo Dogali) il comandante capo della spedizione africana; la quale, sotto la sapiente sua direzione ebbe per risultato (il solo voluto allora dal Governo) la ritirata del Negus Giovanni, il quale già si era spinto fino a Saati.

Deputato per due legislature, fu nominato senatore il 4 gennaio 1894: pronunciò in quest'aula seri ed ammirati discorsi in materia militare, e fu ministro della guerra.

Avendo, per la legge inesorabile dell'età, dovuto lasciare il servizio attivo, la fiducia del Sovrano lo chiamò a suo primo segretario per gran magistero dell'Ordine Mauriziano, e lo insignì del gran collare dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Come suole chi è avvezzo ad agire, egli non parlava mai di sé: parlando, non diceva che il necessario. Il suo discorso, cortese ed amabile sempre, era breve, ma denso di sostanza, e andava dritto al nodo della questione. Fino all'estremo della sua vita, egli portò nell'adempimento d'ogni suo dovere la più gran diligenza ed una esattezza matematica.

Di cuore eccellente, non solo era benefico di soccorsi materiali a chi ne abbisognasse, ma (sensibile ad ogni sorta di dolori) a tutti sapeva portare pietoso e delicato conforto. Non dimenticherò mai con quanto affetto, nell'Eritrea, egli visitava ogni giorno un mio nipote ingegnere, che — per salvare un treno di viaggiatori presso Otumlo — ebbe fratturate tutte e due le gambe da un vagone abbandonato in pendio che venne ad urtarlo.

Una lenta malattia, sopportata dal San Marzano più mesi in piedi con la serena fermezza del soldato, ed aggravata poi da altre complicazioni morbose, finì per rapircelo.

Noi perdiamo in Alessandro Di San Marzano un illustre e caro collega: il Re perde in lui un servitore devoto e sinceramente affezionato: l'Italia uno dei più nobili suoi figli, il cui nome sta scritto indelebilmente ad ogni pagina nella storia del nostro risorgimento. (*Benissimo*).

Il domani della morte del senatore di San Marzano, cioè il 17 febbraio scorso, si spese pure qui in Roma un altro nostro collega: il senatore Luigi Orsini, nato a Firenze il 22 luglio 1837.

D'ingegno svegliato e colto, conoscitore di più lingue, la sua vita fu un non interrotto servizio al paese, prestato con diligente ed illuminata solerzia.

Nella scienza amministrativa e finanziaria fu un vero valore.

Ragioniere generale dello Stato nel 1892, passò quattro anni dopo alla Corte dei conti, ove rimase fino alla morte.

Rimangono di lui pregevolissime pubblicazioni: fra esse, uno studio prezioso sulla Colonia Eritrea. È a lui che si deve il bilancio dello Stato nel 1900; a lui pure si deve una parte considerevole dei lavori della Commissione di verifica sugli Istituti di credito; a lui una splendida relazione sullo stato della Banca d'Italia.

Sia come consigliere comunale di Roma, sia come presidente di parecchi Istituti di beneficenza, recò sempre nel disimpegno di codeste funzioni un'attività instancabile e sapiente, una rara integrità di carattere.

Nominato senatore il 4 marzo 1902, ebbe poco tempo per frequentare il Senato, tanto più che la sua fibra già si veniva affievolendo sotto l'azione distruggitrice del morbo latente che ce lo doveva poi immaturamente rapire.

Amantissimo della famiglia e da essa profondamente riamato, perchè mite, intimamente buono ed affettuoso, egli lascia un vuoto doloroso nel cuore de' suoi diletti superstiti.

E, sebbene ci sia mancato il tempo di averlo a lungo fra noi, un vuoto doloroso egli lascia altresì nel Senato: il quale sa apprezzare il valore modesto e verace, e di gran cuore si associa al dolore della sua famiglia. (*Bene*).

Sotto le apparenze più modeste, una simpatica figura di gentiluomo, chiaro per le benemerenze de' suoi maggiori e per le proprie, vedevamo spesso nel senatore Corrado Lancia di Brolo. Anch'esso ci fu rapito il 27 scorso febbraio in Roma, dopo lunga e dolorosa malattia.

Egli nacque a Palermo l'8 dicembre 1826. Discendeva dall'antica e nobilissima famiglia Aleramica di origine sassone, venuta in Italia nel secolo, la quale tenne signoria in vari luoghi del Piemonte, del Monferrato, della Liguria; ed un ramo di essa prese poi il nome di *Lancia* dall'alta dignità di *Lancifero*, di cui fu insignito da Federico Barbarossa il marchese Manfredo. Questo ramo dei Lancia si trapiantò in Sicilia, dove, fin dai tempi di Ruggero, contava fra i più illustri casati dell'isola: ed in tutte le età diede al paese prodi guerrieri, uomini insigni nella politica e nelle lettere, esemplari per virtù pubbliche e private.

A venti anni, il Lancia di Brolo uscì dal Collegio militare della Nunziatella col grado di alliere nel 1° reggimento d'artiglieria. Non avendo voluto giurare la Costituzione concessa nel 1848 da Ferdinando II, fu dichiarato dimissionario; e, tornato a Palermo, si mise a disposizione del Governo provvisorio. Ne ebbe, fra altri incarichi, la direzione dell'armamento delle batterie d'assedio contro la cittadella di Messina e il comando delle artiglierie di Torre di Faro.

Preposto alla piazza di Trapani durante l'ar-

mistizio, quando ricominciò la lotta nel 1859 comandò le artiglierie di campagna. Dopo l'amnistia concessa dal restaurato Governo borbonico, studiò leggi e conseguì la laurea a Palermo.

Disimpegnò con plauso diversi importanti uffici amministrativi. Amante appassionato della sua Sicilia, ma desideroso non meno di una salda unità nazionale, mentre difendeva nel 1860 l'autonomia dell'isola, dichiarava ad un tempo doversi la medesima annettere al Regno d'Italia, non appena questo fosse costituito con la capitale a Roma.

Deputato del 3° Collegio di Palermo per due legislature, fu chiamato a sedere in Senato il 28 novembre 1891.

Valente nelle discipline economiche e finanziario, pronunciò su queste materie sapienti e ragguardevoli discorsi. Relatore di vari progetti di legge, fu successivamente membro della Giunta del bilancio, del Consiglio permanente di finanza, direttore generale del demanio e tasse, direttore della succursale in Roma del Banco di Sicilia, ed ebbe parte precipua in vari altri uffici amministrativi e finanziari.

In materia finanziaria pubblicò parecchi pregevoli opuscoli, fra i quali quello sul consolidamento dell'imposta finanziaria.

Studiose altresì di matematiche e di meccanica, faceva parte di numerosi Istituti scientifici.

Non degenerare dalle nobili tradizioni dell'illustre sua famiglia, egli ben comprendeva che intrinsecamente legittima è soltanto l'aristocrazia, quand'essa consacra a pro del paese quell'opera dirigente e disinteressata, a cui più difficilmente può attendere con solerzia non interrotta chi è costretto a faticare pel pane quotidiano di sé e della propria famiglia. Ed a quest'opera benemerita egli dedicò tutta quanta la lunga sua vita.

Il Senato non può che unire il proprio cordoglio a quello dei suoi congiunti, della diletta sua Sicilia, dell'intera Nazione. (*Bene*).

Del senatore Emanuele Borromeo (nato a Milano il 27 agosto 1821, morto a Roma il 28 scorso febbraio) mi vieta di parlare l'espressa volontà del defunto, il quale fin dal 1901 così scriveva alla Presidenza:

«Eccellenza,

«Io sottoscritto prego V. E. che in occasione del mio decesso, esprimendo l'ultimo vale ai Colleghi, non sia fatta di me alcuna commemorazione, e che la mia sepoltura sia semplice, senza nè discorsi, nè fiori, nè rappresentanze.

«Devotissimo

«EMANUELE BORRONEO

«Senatore».

Ma non è possibile che un uomo come il senatore Borromeo scompaia dalle nostre file senza che si abbia almeno dal Senato un mesto, ma profondamente affettuoso saluto. (*Benissimo*).

Un'altra perdita inaspettata abbiamo fatto l'altro giorno, 6 marzo, nel senatore Edoardo Arbib. Noi lo avevamo veduto vivace e festivo il giorno prima nelle sale del Senato; ed alle 15 del domani un colpo apoplettico lo aveva già reso cadavere.

Nato a Firenze il 27 luglio 1810, l'intera sua esistenza fu una vita di lavoro e di lotta.

Costretto per la morte del padre a troncargli gli studi, tenne per alcun tempo un modestissimo impiego nella tipografia Barbèra. Ma appena scoppiata la guerra del 1859, corse ad arruolarsi volontario nei *Cacciatori delle Alpi*, partecipando a tutta la campagna.

Tornato dopo la pace di Villafranca al suo ufficio, lo interruppe di nuovo ben presto per seguire nel 1860 Garibaldi in Sicilia; e fu promosso sottotenente pel suo singolare valore alla battaglia di Milazzo. Entrato quindi nell'esercito nazionale, se ne ritirò dopo l'infelice campagna del 1866, con due medaglie al valor militare.

Si diede d'allora in poi alla vita giornalistica; collaborando, prima, nella *Nazione*, poi dirigendo il *Corriere della Venezia*, indi la *Gazzetta del popolo* di Firenze. Seguì nel 1870 le truppe italiane a Roma: e quivi fondò subito il giornale quotidiano *La Libertà*, che seppe serbarsi immune da ogni gretto spirito partigiano, sostituito poi nel 1886 da una rivista settimanale col medesimo titolo.

Dal 1879 al 1892 fu eletto deputato in cinque legislature: due volte a Viterbo, due a Perugia ed una volta a Rieti; e il 4 marzo 1904 venne nominato senatore.

Fu egli principalmente che contribuì a costituire il sodalizio *Italia e Casa Savoia*, e promosse attivamente l'*Associazione della stampa periodica*.

Nè limitava la sua attività letteraria alle sole colonne dei giornali da lui diretti; egli pubblicò altresì non pochi racconti e romanzi, alcuni assai pregevoli, come ad esempio *Il marito di quarant'anni*, *Rabogas banchiere*, *Le Catene*, ed altri.

Coraggioso ed intrepido sui campi di battaglia, non lo era meno nelle lotte parlamentari.

Nella sua parola facile e chiara vibrava sempre la giovinezza della nota patriottica, con cui scolpiva il suo pensiero senza fronzoli e senza ambagi.

Riammogliatosi da poco tempo, rallegrato dalla recente nascita di un bambino, pareva entrato in una seconda giovinezza.

Lavoratore indefesso, uso ad alzarsi per tempestivo, oltre alle ordinarie sue occupazioni, egli attendeva da parecchio tempo a scrivere una Storia del Parlamento, quale riassunto del periodo di storia contemporanea da lui vissuta: e vi lavorava con speciale amore.

Tutto questo è ora troncato a mezzo: dov'era la serenità e la gioia domestica, è ora la mestizia e il dolore.

All'annunzio improvviso e funesto, tutto il Senato ne fu profondamente colpito. Possa l'unanime nostro rimpianto riuscire di qualche conforto (benchè troppo povero dinanzi a tanta sciagura) per l'angosciata famiglia! (*Benissimo*).

MAJNONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJNONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. L'onorevole Presidente del Senato ha con parole affettuose rilevato le virtù e le benemeritenze del generale Alessandro Di San Marzano. Io sento il dovere, come rappresentante del Governo, e come ministro della guerra, di ricordare pure queste virtù, e di esprimere il sentimento di rammarico per la sua perdita, provato da quanti conoscevano il virtuoso soldato.

Egli era uno degli ultimi di coloro che, dopo aver spesa tutta la loro esistenza per l'unità e per l'indipendenza d'Italia, rimanevano ancora

fulgido esempio alla giovane generazione. Dopo avere valorosamente combattuto nelle prime guerre dell'Indipendenza, e dopo essere stato in Crimea, si applicò con amore alle discipline militari, ed entrò nello stato maggiore dove fu sapiente consigliere dei generali che ebbero la ventura di combattere nelle ultime guerre della nostra unità. Fu capo di stato maggiore, e forse tutti lo ricorderanno, del generale Bixio nella campagna del '66 ed in quella per l'occupazione di Roma. Così ebbe campo di preparare la sua mente per diventare poi egli stesso un abile condottiero, come ha dimostrato infatti di essere, quando il Governo gli diede il difficile incarico di vendicare i caduti di Dogali e di assumere il comando della spedizione contro il Negus Giovanni. Tanto bene, con tanto senno e con tanta prudenza proficua si adoperò, d'aver ragione di un nemico dieci volte a lui superiore.

Credo quindi che il Senato e l'esercito ricorderanno sempre con ammirazione questa bella figura di soldato, del quale certo rimangono impresse a tutti l'austera bonarietà, la somma rettitudine e la devozione inconcussa per il suo Re e per le istituzioni del Paese (*Bene*).

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Con cordoglio pari a quello manifestato dall'illustre Presidente del Senato del Regno, il Governo si associa al compianto del Senato e del Paese per la perdita di alcuni tra i componenti di questo altissimo Consesso. Le perdite che in esso avvengono, toccano in modo particolare il pensiero e l'animo del paese, perchè qui in mezzo a voi, onorevoli senatori, si accolgono coloro che ne esprimono, in modo eminente, i ricordi patriottici e i servigi e le virtù amministrative e intellettuali e le operosità economiche.

Io rammento del senatore Orsini l'opera assidua ed il molto ingegno da lui rivolto alla pubblica amministrazione. Non solo egli operò, ma della sua opera egli lasciò documenti preziosi e durevoli in alcune pubblicazioni, e in una soprattutto che sarà sempre di lume e di scorta a quanti vorranno seguire le vicende della finanza italiana dai giorni in cui, composta l'unità della Patria, essa ha dovuto tra-

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904 906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1906

scorrere tempi difficili, dai quali è uscita a prezzo di memorabili sforzi, fino alle presenti condizioni più confortevoli così per l'Erario, come per l'economia del paese.

[Del senatore Lancia di Brolo io ebbi il piacere e l'onore di essere collega, non solo alla Camera dei deputati, ma in parecchie Commissioni, ed ebbi la ventura di serbare con lui amichevoli consuetudini.]

L'on. Lancia di Brolo era stato un valoroso ufficiale nei tempi in cui l'isola insigne fremette di patriottismo valoroso. Ne apprezzai in modo speciale l'ingegno largo e preciso allora quando eravamo insieme componenti la Giunta permanente di finanza, nominata dal Sella. Con l'acume suo matematico egli fu uno di coloro che in Italia più si affaticarono per sciogliere quell'arduo problema che oramai appartiene alla storia amministrativa del nostro paese, quell'arduo problema che riguardava l'applicazione tecnica del macinato.

Della bontà dell'animo suo è testimonio la elargizione onde egli, disparendo da questa vita, beneficcò i poveri. E il ministro della pubblica istruzione, deve qui ricordare con vivo sentimento di gratitudine come egli legò tutto quanto possedeva di preziosità artistiche al Museo di Palermo.]

[La modestia pari al valore del senatore Emanuele Borromeo, aiutante di campo di Cialdini a Castelnuovo e poi rappresentante dell'Italia all'Esposizione internazionale di Vienna, come annunciò l'onor. vostro Presidente, la modestia del senatore Borromeo ci vieta di aggiungere parole commemorative; solo io dico che dal giorno in cui San Carlo Borromeo istituì nel maggior tempio di Milano la prima scuola popolare, fino alle Cinque giornate, fino all'epoca dell'esilio nobile e generoso dei patrioti lombardi, non v'è pagina di storia civile e patriottica del nostro paese dove non sia scritto il nome della famiglia Borromeo. (*Approvazioni*) *Humilitas* è divisa dei Borromeo. Ma è umiltà che emerge a malgrado suo, ed oggi ch'essa volle far tacere il Senato del Regno, io in nome del Governo mi sento tratto ad infrangere il divieto e ad insorgere contro questa mirabile e gloriosa umiltà. (*Vivissime approvazioni*).]

Mi associo ancora in nome del Governo alle parole di compianto colle quali il Presidente del Senato, il quale possiede le eleganze della pa-

rola, come possiede gli affetti delicati dell'animo, espresse il dolore del Senato per la morte così repentina del senatore Arbib. Egli appartenne al Parlamento italiano operosamente e studiosamente, e scrisse del Parlamento italiano con vero culto per le tradizioni più degne e più memorabili della nostra vita nazionale. Egli, in mezzo alla politica più ardente, serbò cordialità di sentimenti ed è a questa cordialità che io personalmente mando un saluto amichevole, mentre in nome del Governo del Re mi associo ancora una volta alle parole che il Presidente del Senato eloquentemente ha pronunziato. (*Bene*).

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Mi si permetta di associarmi a quanto ha detto l'illustre nostro Presidente, colla espressione del più sincero compianto per la perdita del nostro commilitone, e valorosissimo commilitone, Arbib e col mandare ad esso un saluto a nome de' suoi compagni d'armi.

E dacchè ho la parola, ed a seguito delle meste commemorazioni, mi si permetta ancora di dire al Senato che ieri nella Camera voci nobilissime alle quali si sono associate le parole del Presidente dei ministri, hanno ricordata e lamentata la perdita di una donna illustre, la vedova di un grande nostro patriota, Alberto Mario; voglio parlare di Jessie White Mario. Non credo dover altro aggiungere limitandomi a pregare il Senato ad associarsi ai sentimenti espressi nella Camera dei deputati riguardo alla perdita dolorosissima della illustre donna che lascia al suo glorioso ricordo le più belle pagine scritte sulla vita di Giuseppe Mazzini e di Giuseppe Garibaldi. (*Bene*).

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione. Come ieri alla Camera dei deputati, come oggi nel Senato del Regno, il Governo si associa a questo meritato tributo di lode e di compianto.

Per il senatore Lampertico.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Mi conceda onorevolissimo Presidente di aggiungere un'altra parola. Dopo i di-

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1901-006 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1906

scorsi funebri, un voto augurale, la manifestazione di una speranza. Da parecchi giorni è ammalato un illustre nostro collega, che del Senato si era come fatta un'altra esistenza: accenno al senatore Lampertico. Mi sia permesso di invitare il Senato e il nostro illustre Presidente a mandare un voto per la salute del nostro collega. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni, mi farò un dovere di trasmettere questo voto, cui di gran cuore certamente il Senato si associa. (*Vive approvazioni*).

#### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Devo ora annunciare al Senato che domani si procederà alla nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, in sostituzione del compianto senatore Lancia Di Brolo. Così pure si procederà alla nomina di un membro della Commissione di vigilanza al Fondo per il culto, stante le dimissioni date dal senatore Vitelleschi.

Si dovrà procedere altresì alla nomina di un membro della Commissione per i trattati internazionali stante la incompatibilità, ora scomparsa, del senatore Di San Giuliano, durante il tempo in cui egli fu ministro; a meno che il Senato non credesse di potere, facendo astrazione da questo periodo, rinunciare ad una nuova votazione, e lasciarlo in carica.

La stessa cosa essendosi verificata per l'onorevole senatore Vacchelli, si dovrebbe, a rigor di termini, far la nomina di un senatore nella Commissione di fianza, in quella di vigilanza sugli Istituti di emissione e sulle Casse di depositi e prestiti, die vi il sen. Vacchelli faceva parte.

Se non si fanno osservazioni, nella seduta di domani si procederà alla nomina di questi commissari.

BLASERNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. L'onorevole nostro Presidente ci ha ora comunicato che domani si dovrebbe procedere a diverse elezioni per alcune Commissioni del Senato.

Egli ci ha detto che il nostro collega Di San Giuliano era decaduto da una Commissione perchè era diventato ministro; ci ha detto che il nostro collega Vacchelli era decaduto anche

esso da tre Commissioni del Senato, perchè anche egli era diventato ministro. Ma adesso che essi hanno cessato di essere ministri, mi pare proprio che sia superfluo di ricorrere di nuovo ad una votazione, la quale non dubito che da parte del Senato sarebbe unanime per l'uno e per l'altro. Io propongo invece che il Senato deliberi che questi due nostri colleghi ritornino senz'altro alle Commissioni alle quali appartenevano. Questa è la mia proposta.

PRESIDENTE. Io ringrazio l'onor. Blaserna di questa proposta, ed anzi mi sarei permesso di farla io stesso, se non dovessi essere vigile tutore della legalità dei nostri atti; ma io credo che il Senato sia perfettamente nel suo diritto di prescindere da questa nuova votazione, accogliendo la proposta del senatore Blaserna di fare una *restitutio in integrum* di questi due nostri colleghi.

Metto ai voti la proposta del senatore Blaserna.

Coloro che intendono di approvarla, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Dunque la votazione verrà limitata alla nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, e di un membro della Commissione di vigilanza del Fondo per il culto.

#### Relazioni della Commissione dei decreti registrati con riserva (N. 20 e 21, Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora le relazioni della Commissione dei decreti registrati con riserva. Nonostante l'assenza del relatore senatore Mezzanotte, tuttora indisposto, ma che però va migliorando nelle sue condizioni di salute, se non si fanno osservazioni, dichiaro aperta la discussione sulle conclusioni della Commissione.

Poichè nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa.

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).



**Discussione del disegno di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e paraggiate » (N. 128).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e paraggiate ».

Mi occorre innanzi tutto pregare l'onorevole ministro della pubblica istruzione di voler dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto emendato dall'Ufficio centrale, oppure ritiene che si debba discutere il disegno di legge quale venne approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**BOSELLI, ministro della pubblica istruzione.** Accetto che la discussione si apra sulle proposte dell'Ufficio centrale, col quale, per la massima parte delle sue modificazioni, ebbi il piacere di accordarmi ieri in una lunga conferenza che tenni coll'Ufficio centrale medesimo. Questo anzi era il motivo per cui io non mi trovavo presente alla tornata del Senato, quando il mio amico Cavalli ricordò il dovere che avrei avuto.

**CAVALLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CAVALLI.** Sarei dispiacente se l'onorevole amico il ministro della pubblica istruzione si fosse un po' risentito della osservazione da me fatta nella seduta di ieri. La mia osservazione era affatto obbiettiva, ed allo scopo soltanto che non avvenisse quello che è avvenuto al 30 gennaio passato, perchè con argomenti così importanti all'ordine del giorno il Senato non avesse a sospendere le proprie sedute. Io ben volentieri, e lo sa l'onorevole ministro Boselli se gli sono devoto amico, avrei preso atto ieri che il ministro della pubblica istruzione non si trovava qui, perchè era colla Commissione a combinare le modificazioni sui progetti di legge che stiamo per discutere: Sono ora ben lieto di vederlo al suo posto ed in buonissima salute. (*Narità*).

**PRESIDENTE.** Interrogo il Senato se trattandosi di un progetto di legge un po' lungo, voglia dispensare dalla lettura di tutto il testo della legge, salvo a leggere gli articoli a suo tempo.

Coloro che approvano la omissione della prima lettura del disegno di legge, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

**PRESIDENTE.** Allora dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al primo iscritto, senatore Francesco D'Ovidio.

**D'OVIDIO FRANCESCO.** Domando al Senato un momento solo d'attenzione. Avrei in verità preferito che questo disegno di legge si fosse potuto discutere dopo quello sul miglioramento economico, poichè questo è di una natura notevolmente pericolosa. Fu escogitato in origine come per differire i provvedimenti economici; fu come un modo di acquetare i giusti desideri dei professori delle scuole medie, offrendo ad essi delle garanzie morali, quando ancora non si potevano dare dei miglioramenti economici.

Ora forse questo peccato d'origine ha influito sulla natura del presente progetto di legge. Esso ha certamente un intento assai onesto: quello di garantire i professori delle scuole secondarie dai possibili capricci dell'Amministrazione centrale e da quei provvedimenti, che, mentre si dicono fatti per ragioni di servizio, possono avere tutt'altro motivo.

Ma d'altro lato io non vorrei che, date troppe garanzie agli insegnanti delle scuole medie, si levasse allo Stato ogni mezzo di provvedere a certi sconci, per i quali non è facile venire a contestazione diretta con gli insegnanti.

Qualche volta si tratta di cosa per cui non si può fare un vero e proprio processo; ed allora il professore, armato di questa legge, può mettere in grave imbarazzo il Governo, e questo dovrà subire la presenza di un professore là dove essa torna nociva, non potendo prendere un provvedimento che, come ad esempio quello del trasferimento, riuscendo lì per lì molesto al professore, potrebbe in ultima analisi giovare a lui medesimo.

Questa legge mi pare dia occasione a molti puntigli da parte del Corpo insegnante. Per cui, mentre io sono sommamente favorevole, come dirò a suo tempo, all'altro progetto, avrei voluto che questo si fosse potuto differire.

Del resto apprezzo molto l'intenzione di dare più garanzie di quelle che ora non abbiano i professori delle scuole medie. Apprezzo anche la bella relazione del nostro collega Del Giudice, che precede i ritocchi dell'Ufficio centrale del Senato.

Ma soprattutto quello di cui mi preoccupo è quell'articolo di cui ora non ho presente il

numero, che parla dei concorsi alle cattedre delle scuole medie nelle grandi città.

Io non ho meco il progetto e non posso indicare il numero dell'articolo, ma posso dire che c'è un articolo in cui si parla di quello che debba fare il Governo, quando si tratta di cattedre di Licei, Istituti tecnici e che so io, di una grande città.

Si dispone allora che ci debba essere un concorso, al quale saranno ammessi gl' insegnanti della stessa materia e di materie affini delle scuole medie, i quali sieno già in servizio stabile.

Io credo che quest'articolo faccia una parte troppo larga ai professori che sono già in carica.

Credo che il Governo con questo articolo si venga a legare le mani; perchè nelle grandi città allora finiranno con l'andare più facilmente i professori di carriera, laddove è urgente che sieno ammessi ad insegnarvi quei giovani laureati dalle Facoltà di lettere e scienze, che abbiano dato prova di grande valore. Essi sono quelli che più hanno bisogno di rimanere nelle grandi città, per avere a loro disposizione le biblioteche ed i consigli dei loro vecchi maestri, e tutti quei benefici che potranno avere in un maggior centro di studi. Questi giovani, mandati ad insegnare in piccole città, provano un profondo avvilitamento; perchè si trovano separati bruscamente dai loro maestri, dalle biblioteche, e si avviliscono e si perdono, deviandosi per un bel pezzo dai loro studi prediletti, ai quali tornano con molta fatica per rimettersi in carreggiata. Nelle grandi città occorre che vi sieno giovani di maggiore ingegno, quelli a cui può essere giovevole questa residenza. Nelle piccole città il professore nel Liceo e nell'Istituto tecnico è come il rappresentante di quell'ordine di studi; nei grandi centri invece il confronto con altri professori di scuole superiori fa sì che vi occorran giovani di coltura e di ingegno eccezionali. Io temo che con questo articolo così formulato ne possa venire la spiacevole conseguenza, che da oggi in poi la via dell'insegnamento nelle grandi città sia, non dirò preclusa, ma molto impedita ed impacciata ai giovani di maggior valore; che saranno preferiti professori di carriera, che, quantunque rispettabilissimi, pur non hanno tutte le qualità per avere questo privilegio, e che ambiscono

quelle destinazioni per motivi di famiglia od altro, ma che poi vi si trovano impacciati.

Di ciò dobbiamo preoccuparci tutti quanti siamo professori di Facoltà, ma soprattutto noi della Facoltà di filosofia e lettere; perchè per le scienze sperimentali vi è l'assistentato, che dà modo ai laureati di molto ingegno di rimanere nelle grandi città; per le scienze matematiche non abbiamo quell'abbondanza di mezzi delle scienze sperimentali, ma anche per esse vi è l'assistentato; per la filosofia e le lettere non vi è nulla.

Se questi giovani non restano nei Licei o Istituti tecnici delle grandi città, debbono necessariamente allontanarsi dalla sede dei loro studi.

Questa è l'osservazione che volevo principalmente sottoporre all'Ufficio centrale ed al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Righi.

RIGHI. Io ho domandato di parlare sull'articolo 6 e perciò riservo il mio dire a quando quest'articolo verrà in discussione.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Non temano che io entri nella discussione generale; chiedo soltanto all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale che cosa sia avvenuto dei tre articoli (disposizioni transitorie) del progetto sullo stato giuridico, rimasti pensili, perchè il relatore promise che avrebbero trovato posto nello stato economico; ma, per quanto abbia esaminato, non ho trovato il domicilio di questi articoli, e per ciò domando che cosa se ne sia fatto, perchè in essi hanno garanzia interessi che debbono essere salvaguardati e che riguardano i professori pareggiati fuori ruolo, incaricati e assistenti.

Si tratta degli articoli 19, 20 e 21. Il relatore prometteva che questi articoli avrebbero trovato migliore sede nella legge sullo stato economico. Ora di questi nello stato economico non si parla.

Domando se sono ancora senza domicilio. (ilarità).

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *relatore*. Ringrazio il collega D'Ovidio delle benevole parole da lui espresse riguardo la mia relazione, e passo brevemente

a rispondere a quelle obiezioni che egli ha mosso sopra alcuni punti del presente progetto di legge.

Innanzitutto mi pare che egli abbia osservato, come sarebbe stato più logico, più coerente fare precedere a questo la trattazione dell'altro progetto sullo stato economico. È vero: sarebbe stato meglio che si fosse fatto così e alla Camera dei deputati e in questa sede. Tuttavia non vi è nessun inconveniente circa il cambiamento dell'ordine desiderato dal senatore D'Ovidio; poichè lo stesso Ufficio centrale, avendo studiato i due progetti, potrà domandare al Senato la sospensione della votazione complessiva del presente disegno a quando sarà stato votato il secondo per coordinare l'uno all'altro e introdurre quelle modificazioni di forma che saranno del caso.

Passo a rispondere a quelle osservazioni che più in particolare si riferiscono all'articolo 6.

Intanto il collega D'Ovidio, prima di parlare dell'articolo 6, ha fatto una considerazione generale circa i freni che il presente disegno di legge pone riguardo ai trasferimenti. Egli ha detto: è una cosa insolita, una cosa la quale inceppa troppo l'amministrazione centrale del dicastero dell'istruzione pubblica, il volere fissare la norma del concorso per i trasferimenti. Sarebbe stato meglio, secondo la sua opinione, che codesti trasferimenti si effettuassero in modo bonario e d'accordo tra l'aspirante ed il ministro. Orbene, onor. senatore D'Ovidio, io credo che una delle cause le quali hanno maggiormente influito a creare una condizione di cose irregolare ed a suscitare quella agitazione che noi tutti deploriamo nella classe degli insegnanti, è stato appunto l'abuso che dall'Amministrazione centrale si è fatto dei trasferimenti. Questi non hanno piccola importanza economica e morale per gli insegnanti. Il passare dalle piccole alle grandi città, da una regione ad un'altra, dall'isola al continente e viceversa, può portare conseguenze gravissime alla condizione dell'insegnante; e in questo rispetto l'Amministrazione non sempre ha proceduto con prudenza e giustizia; di guisa che io penso che la norma riguardante le discipline restrittive dei trasferimenti risponda davvero ad una condizione viziosa del nostro ordinamento scolastico. Del resto, nessuna legge è destinata a vivere in perpetuo; ora, se dopo un

esperimento abbastanza lungo di questa legge si sentirà il bisogno di riformarla in qualche parte, nulla vieta che lo si faccia.

Circa l'art. 6 in particolare noterò che la istituzione dei concorsi speciali per le città più importanti non è una novità; essa è una pratica già invalsa da parecchio tempo, e continua tuttora senza inconveniente alcuno. Ciò fu rilevato dal ministro Orlando nella sua relazione al primo progetto sullo stato giuridico da lui presentato alla Camera dei deputati, e venne confermato dai suoi successori. È anzi una pratica utile e giusta, perchè il conseguire una delle migliori sedi apporta notevoli vantaggi, e può considerarsi come una promozione. Perciò è bene sia data per concorso, ed è bene ancora che il concorso sia limitato agli insegnanti. I giovani migliori e più promettenti, ai quali accennava l'onor. D'Ovidio, facciano il loro tirocinio, e raggiungeranno la meta desiderata nel modo stabilito. Così essi potranno nei centri maggiori giovare dei più larghi mezzi di studi, ma senza privilegi. Dopo il loro tirocinio nelle città meno importanti...

D'OVIDIO FRANCESCO. Domando la parola.

DEL GIUDICE, *relatore*. ...potranno conseguire le sedi migliori.

Il concorso limitato agli insegnanti è un premio giusto dovuto a coloro che già si trovano in carriera; gli altri che son fuori, comincino dai primi passi, verrà la loro volta più tardi.

D'OVIDIO FRANCESCO. Domando la parola.

DEL GIUDICE, *relatore*. Il senatore Arcoleo aveva domandato uno schiarimento e vengo a lui...

ARCOLEO. È un caso di coscienza.

DEL GIUDICE, *relatore*. Egli vuol sapere dove sono andati a finire alcuni articoli delle disposizioni transitorie del disegno ministeriale che l'Ufficio centrale credè opportuno di trasportare nell'altro disegno sugli stipendi. Attenda un poco il collega Arcoleo, e vedrà che si troverà il posto anche di questi articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Francesco D'Ovidio.

D'OVIDIO FRANCESCO. Ho chiesto la parola per replicare molto brevemente a quello che ha detto il relatore, e soprattutto mi preme l'ultima cosa; ma anche quanto ai trasferimenti in genere, mi pare che vi sia stato un

lieve malinteso tra noi. Io non intendeva ogni specie di trasferimento, ma faceva il caso che un professore non si trovasse più bene dov'è, per qualche cosa che non può essere facilmente oggetto di processo. E allora non è bene che egli si trovi troppo armato contro il Ministero. Non è bene che egli possa puntare i piedi e dire: o mi fate un processo in tutta regola, ovvero io voglio rimanere dove mi trovo. Dare quest'assoluta inamovibilità ai professori di scuole secondarie mi pare un po' grave.

Per le stesse scuole universitarie l'inamovibilità non è del tutto senza inconvenienti; ma insomma là si tratta d'insegnamento universitario, e ci sarebbe maggior danno a sopprimerla.

Per le scuole elementari una specie d'inamovibilità proviene dal semplice fatto, che i maestri elementari non sono a dipendenza dello Stato, ma dei Comuni; ma l'inamovibilità quasi assolutamente intesa, data ai professori delle scuole secondarie, significa bensì disarmare il Governo dal commettere soprusi, ma significa anche disarmarlo dal fare qualche volta atto di prudenza e di giustizia.

In quanto a quello che dicevo delle grandi città, io posso rispondere che le parole dell'Amico Del Giudice mi hanno vieppiù ribadito il timore e lo scrupolo.

Egli dice che questo articolo non fa che tradurre in legge quella che è stata la pratica di questi ultimi anni.

Questo non dimostra però che la pratica sia stata buona. Appunto perchè si tratta di stabilire questa pratica ora in un articolo di legge, io me ne preoccupo vivamente; e forse il senatore Del Giudice se ne preoccuperebbe moltissimo anche lui, se egli fosse professore di lettere o di scienze: per la sua Facoltà certe cose si possono più difficilmente osservare.

La pratica di questi ultimi anni può parere favorevole alla legge, per chi guardi dal di fuori; ma, se si osserva da vicino la cosa, si verifica la conseguenza alla quale fin da venti anni accennai ad un alto funzionario del Ministero, e cioè, che con questo metodo, se Giacomo Leopardi tornasse al mondo, dovrebbe andare per tre, quattro o cinque anni professore di prima ginnasiale a Caltanissetta o in qualunque altra città ben remota. Ora questo

non mi pare un provvedimento utile, quando si tratta di istruzione; perchè quando si incontra l'uomo eccezionale, ossia quello che è più difficile a trovarsi nel mondo, l'ingegno, l'abilità didattica, la cultura, ecc., voi con tutta semplicità ne fate buon mercato e dite: «ebbene, vada Giacomo Leopardi a Caltanissetta, e verrà poi il suo turno»; ma quando egli sarà tornato dopo il suo turno, e che il suo posto sarà stato occupato da uno che forse non ne capirebbe le opere, ebbene, Giacomo Leopardi non è più Giacomo Leopardi.

Ora io raccomando vivamente al Senato queste considerazioni, poichè con questo articolo si favorisce la mediocrità contro l'ingegno.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ringrazio il relatore Del Giudice, non della promessa che ha voluto fare oggi, ma del fatto compiuto che presenterà domani. Credo che la Commissione dei cinque questi poveri articoli con paterno affetto ricondurrà nella propria sede.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Pregherei l'Ufficio centrale di non rispondere definitivamente alle osservazioni fatte dal senatore D'Ovidio intorno all'articolo 6, perchè altri devono pur parlare su questo articolo, e se non saranno aggiunte altre ragioni, che anche io penso, in favore di quanto ha detto il collega D'Ovidio, certamente prenderò la parola per sostenere la stessa tesi: vorrei quindi che nella discussione generale l'Ufficio centrale non abbia ad impegnarsi e rispondere negativamente, bensì che aspetti che altri pure espongano le loro idee, e si limiti frattanto alla discussione generale.

PRESIDENTE. Siamo perfettamente d'accordo col senatore Veronese; ma non è sempre tanto facile il dividere le due discussioni.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Seguirò il consiglio del senatore Veronese, e non dirò cosa alcuna che riguardi l'art. 4, nè altri articoli; ma reputo anzitutto dover mio, interpretando il sentimento degli insegnanti, che ho l'onore di rappresentare, di ringraziare

il Senato, e per esso l'Ufficio centrale, per il grande amore ed il singolare sapere col quale ha esaminati questi due disegni di legge.

Potrò essere, o no, concorde in tutte le proposte dell'Ufficio centrale, ma certo in tutte queste proposte ravviso grande intelletto della scuola e grande senno di avvedimenti e di studi.

Il relatore dell'Ufficio centrale anticipò una preghiera, che io voleva rivolgere al Senato, quella di non passare alla votazione di questo disegno di legge se non dopo che il Senato abbia anche discusso e approvato il disegno di legge che riguarda lo stato economico, dando facoltà all'Ufficio centrale di coordinare poi i due disegni di legge, quando l'uno e l'altro saranno stati nei singoli articoli approvati dal Senato.

Mi occorre qui dire brevissime parole per un apprezzamento che il senatore D'Ovidio manifestò intorno a questo disegno di legge. Io lo trovai, quando venni al Governo, non solo approvato dalla Camera dei deputati, ma già dinanzi al Senato del Regno, e lo trovai circondato da una grande aspettazione, da un impaziente favore, da parte di tutti gli insegnanti della scuola media. Io non celo al senatore D'Ovidio che al pari di lui riconosco che questo disegno di legge crea agli insegnanti delle scuole medie, tali condizioni di inamovibilità e di guarentigia alle quali non trovo riscontro in alcun'altra parte della nostra legislazione; non gli celo che da questo disegno di legge potranno derivarne lentezze ed impedimenti alla pubblica amministrazione; che in alcune parti di esso pare quasi che la difesa dell'insegnante prevalga al pensiero del valore della scuola; ed in fine che tutto quanto desso è informato ad un sospetto contro l'azione del Governo che non sarebbe certamente conforme al sentimento normale che un libero paese deve avere del regime che si dà e che mantiene.

Ma allora, dirà il senatore D'Ovidio e dirà il Senato, perchè non avete chiesto e non chiedete la sospensione di questo disegno di legge? Perchè, o signori, io ho considerato la condizione delle cose qual è; e non vi è dubbio che la scuola media in Italia è profondamente turbata; è turbata in se stessa, è turbata nel sentimento delle famiglie. E perchè questo? Perchè, per un seguito di anni, si sono succeduti arbitrii e fa-

vori i quali hanno spinto gli insegnanti a domandare queste guarentigie e l'altro ramo del Parlamento a concederle. Di chi la colpa di questi arbitrii? Non crediamo, o signori, che appartenga ai funzionari del Ministero, i quali, nella loro maggioranza, sono assai migliori di quanto volgarmente si reputa; nè voglio dire certamente che simili colpe appartengono agli egregi uomini che mi hanno preceduto al Ministero della pubblica istruzione; ma vi sono dei fenomeni sociali, vi sono degli ambienti che si svolgono per un complesso di circostanze specialmente in un paese retto a sistema parlamentare, sistema che ha grandi vantaggi, ma anche indivisibili inconvenienti: vi sono ambienti che si svolgono nel reggimento parlamentare e che producono certi fenomeni.

Ora noi, dobbiamo dare alla scuola media quella tranquillità degna e operosa, che si ha quando l'insegnante si sente sicuro, quando dice a se stesso che non può andare soggetto all'ondeggiare delle influenze, alle vicissitudini dei favori e degli arbitri, poichè allora potrà (confidiamolo che così avvenga) potrà tornare meglio a quelle idealità che talune volte si vanno perdendo quando l'uomo deve pensare più a difendere se stesso che ad esercitare le proprie funzioni per quanto nobili ed elevate. Abbiamo visto ancora che le famiglie in questo frequente turbinare di trasferimenti si sono sentite scosse, non hanno ben compreso perchè, in un medesimo anno, due o tre professori si sieno succeduti in uno stesso insegnamento e sono corsi sospetti che certi trasferimenti abbiano avuto dei motivi non estranei alle clientele locali, agli artifici politici, alle influenze recondite, agli interessi privati. Ed allora gli insegnanti si sono sentiti malsicuri e malcontenti, e le famiglie dimandarono della scuola. Così si creò quell'atmosfera che bisogna rasserenare anche con una legge che abbia un carattere per se stesso alquanto eccezionale. Perciò io accettai questo disegno di legge, perciò concordai nei suoi provvedimenti più sostanziali coll'Ufficio centrale, perciò io raccomando vivamente al Senato del regno di volerle approvare.

Io confido che dando nuova guarentigia ai nostri insegnanti, assicurando le famiglie che i maestri dei loro figli non andranno soggetti a quelle vicende che purtroppo talune volte si sono giustamente deplorate, noi anche per que-

sto riguardo faremo opera valida per rialzare la scuola media, quella scuola media che è la vera scuola che forma l'anima e l'attività delle nazioni. Essa si rivolge al comune sentimento del cittadino, e forma veramente l'educazione nazionale; essa deve essere impartita serenamente da insegnanti che abbiano fiducia nella loro sorte secondo i meriti delle opere loro, che abbiano fiducia nella assistenza inviolabile della legge per la tutela della loro vita quotidiana e della loro dignità morale.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Dovrei rispondere alle ultime obiezioni fatte dal collega D'Ovidio; ma siccome giustamente il senatore Veronese osservava che sarebbe più opportuno di aspettare che venga in discussione l'art. 6, mi riservo di riprendere più tardi la parola a proposito di questo articolo.

PRESIDENTE. Allora dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Prima di passare alla discussione degli articoli, do lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, il quale è così concepito.

« Il Senato invita il Governo a voler regolare al più presto con un nuovo disegno di legge la condizione economica e giuridica del personale dei Convitti nazionali ».

L'onorevole ministro accetta quest'ordine del giorno?

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro di accettarlo ed anzi ringrazio l'Ufficio centrale, perchè anticipa le mie intenzioni.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli; ne do lettura:

#### Art. 1.

Nessuno può essere nominato insegnante nelle scuole medie governative (ginnasi, licei, scuole tecniche, istituti tecnici e nautici, scuole complementari e normali) e negli istituti pubblici d'educazione femminile, neppure come semplice incaricato; e nessuno che sia già insegnante può passare all'insegnamento d'altra materia in qualunque scuola, o anche della

stessa materia in scuole di grado superiore, se non in seguito a concorso.

Nel caso però che si tratti di conversione di una scuola pareggiata in governativa, si seguiranno le norme da stabilirsi dal Regolamento.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io pregherei l'Ufficio centrale e il Senato di accettare un'aggiunta a questo articolo. Prima delle parole: « se non in seguito a concorso » io proporrei di aggiungere: « o di pari grado ». E dirò al Senato il perchè io penso che sia necessario il concorso anche per passare da una scuola all'altra di pari grado. Lo penso per due motivi, uno didattico il quale può essere controverso, ad uno amministrativo il quale mi sembra di più sicura ragione. Il motivo didattico, che a me pare giusto ma che può dar luogo ad obiezioni, è questo. Quando si ammette che un insegnante possa passare senza concorso da un insegnamento all'altro di pari grado, può avvenire che un insegnante di lettere di un istituto nautico passi ad insegnare lettere nel liceo o viceversa.

Orbene, comprendo che la letteratura è una come una è la lingua; ma l'indirizzo della coltura letteraria che si dà in un istituto nautico, ma gli studi di letteratura italiana che si danno nell'una e nell'altra scuola, ma gli esempi dello scrivere che nell'una o nell'altra si propongono sono evidentemente diversi. Perciò un professore, che ha un indirizzo eccellente per un istituto nautico, può averlo meno consentaneo per un liceo, o viceversa quello del liceo può avere un indirizzo, dirò così, di volo troppo alto per un istituto tecnico o nautico.

Questa sarebbe la ragione didattica, che però intendo benissimo come non possa applicarsi a tutti gli insegnamenti.

Ma vi è una ragione amministrativa di giustizia, ed è questa. Se noi ammettiamo che si possa passare da un istituto all'altro, dal liceo all'istituto nautico e viceversa, ne consegue che le graduatorie che si facciano in seguito ai concorsi non hanno sicurezza di stabilità. E mi spiego. Io sono un insegnante, che ha concorso ad una cattedra in un liceo; sono ad

esempio il terzo; aspetto quindi che una cattedra in un liceo si renda vacante, aspetto con fondata fiducia di conseguire il posto che ho meritato in virtù del concorso. Ma interviene il professore dell'istituto nautico, che prende il posto per il quale avevo io una legittima aspettativa, e sconvolge la graduatoria che deve essere come lo statuto della giustizia tra i vari concorrenti e tra i vari insegnanti. Per queste ragioni io pregherei il Senato di consentirmi che prima delle parole: « o di grado superiore », si dica: « di pari grado o di grado superiore ».

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho chiesto la parola per far poche osservazioni di natura forse pedantesca, perchè sostanzialmente approvo il principio stabilito nell'art. 1. Relativamente all'emendamento, che è stato proposto dal ministro della pubblica istruzione, vorrei fare un'osservazione di forma. Accettando i concetti da lui svolti, mi pare che essi non possano esprimersi con le parole da lui proposte, perchè scuole di pari grado sono anche quelle appartenenti allo stesso ordine, e per conseguenza con la frase usata dal ministro si verrebbero a vietare i trasferimenti, che sono permessi in articoli successivi. Bisogna evidentemente dire « o di altro ordine sebbene di pari grado ». Credo che con questa formula si esprima esattamente il concetto che il ministro ha voluto sostenere e che io accetto.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione. Accetto la correzione.

SCIALOJA. L'art. 1 poi è purtroppo concepito in una forma sintattica così strana, che sembra voler proibire di nominare gli insegnanti nelle scuole medie. Esso si divide in due parti separate da un punto e virgola nettamente. Nella prima parte si dice: « nessuno può essere nominato insegnante nelle scuole medie », ecc., e nella seconda « nessuno che sia già insegnante può passare all'insegnamento d'altra materia, ecc., se non in seguito a concorso ».

Questo inciso « se non in seguito a concorso » evidentemente deve riferirsi anche alla prima parte, e sintatticamente non deve disgiungersi da essa, come qui è fatto.

È questa un'osservazione di mera forma; ma, trattandosi di una legge diretta ai professori di scuole secondarie, il meno che possiamo

fare è di parlare secondo grammatica. Io pregherei dunque l'Ufficio centrale di tener conto nel coordinamento che sarà ad esso affidato, anche di questa osservazione formale, senza che io stia a proporre un emendamento, che potrebbe sconvolgere tutto l'ordine dell'articolo, il quale io accetto nella sostanza.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Domando uno schiarimento all'Ufficio centrale, perchè la relazione tace sopra la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo. Il senatore diligente, che confronta il disegno presentato dal ministro col disegno emendato dall'Ufficio centrale, vede che vi è la soppressione di alcuni articoli.

SCIALOJA. Ma se ne parla in un altro articolo.

PIERANTONI. Lo so, ma come io non ho interrotto alcuno, prego i colleghi di lasciarmi parlare senza interrompermi. Parlo per fare un'osservazione. I colleghi debbono ricordare che non tutte le regioni d'Italia sono rette esclusivamente dalla legge 13 novembre 1859. Benchè dessa sia la legge fondamentale, pure nelle Romagne vi s'introdusse qualche modificazione; il generale Garibaldi, ministro l'Imbriani, introdusse altre modificazioni, talchè le leggi recano poche varianti, ma diverse date. Essendosi trasportata in altra sede la disposizione che abrogò parecchi articoli della legge 13 novembre 1859, potrebbero succedere equivoci: bisogna aggiungere gli articoli analoghi delle altre leggi. Non ho altro da dire.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Mi permetto di esporre un dubbio all'onorevole ministro: è vero quello che egli dice, e potrebbe accadere per un insegnante, che, trovandosi per esempio ad insegnare italiano in un istituto nautico, volesse passare ad un liceo. Ma come risponderebbe l'onorevole ministro se si dovesse scendere dal più al meno? Allora si subirebbe una *diminutio capitis*. Perchè un individuo che ha titoli maggiori per passare ad un istituto di pari grado, in cui si insegna la materia con un programma ristretto, dovrebbe subire un concorso? Questo è il dubbio che esprimo perchè: o non si devono reputare di pari grado gli Istituti nautici agli altri, o deve adottarsi una misura discrezionale che possa garantire ogni

insegnante. Questo sistema di concorsi continui mi dà l'idea di criteri troppo rigidi dell'istruzione; si garantiscano pure, ma tali garanzie non devono essere eccessive.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io pregherei il senatore Arcoleo di rammentare che io non parlai di istituti maggiori o minori, ma d'indirizzo didattico diverso. Ora io ammetto che un istituto nautico abbia la medesima dignità di un liceo; ma non crederei che le lettere italiane si debbano insegnare nella medesima maniera nel liceo e nell'istituto nautico; nel liceo il professore di lettere italiane ha vicino a sé tutto quel mondo classico, il quale in mille modi si compenetra anche col l'insegnamento della letteratura italiana e vi imprime necessariamente un certo suo particolare colore; laddove un professore dell'istituto nautico, che non può presupporre nei propri alunni la conoscenza e il gusto delle letterature classiche, deve necessariamente tenere con essi altre vie per formarne lo stile, cercando di educarne la penna soprattutto alla chiarezza, e a designare italianamente certi strumenti della futura opera loro, e certe particolarità tecniche degli uffici a cui si dedicheranno; per esempio, io m'immagino che in un istituto nautico il professore d'italiano proporrà a modello le lettere del Sassetti, mentre in un istituto classico egli potrà proporre quelle di Annibal Caro. Io non so se mi sia riuscito di spiegare bene la differenza che faccio tra l'una e l'altra specie d'istruzione; ma io non mi fermo tanto sopra questa prima parte della mia osservazione, che potrebbe dar luogo ad una disputa di alto valore letterario ed accademico, nella quale io sarei facilmente vinto dai chiarissimi uomini che seggono in questo consesso. Io avevo poi ristretta la cosa in più modesti confini, e rivolto il mio discorso a un intento più concreto, e cioè a ben dimostrare l'opportunità che siano mantenute integre le graduatorie dei concorsi che riguardano le diverse specie d'insegnamento. E in far ciò io mi preoccupavo non meno della sorte del concorrente, che abbia una giusta aspettativa di conseguire una cattedra nell'istituto nautico senza che quella dell'istituto classico gli ne contrasti il conseguimento

di quella dell'aspirante a una cattedra di istituto classico, che ha la legittima aspettativa di conseguire il proprio posto senza trovarsi sbarrata la via dal professore dell'istituto nautico.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. L'Ufficio centrale non aveva dato molto peso alla prima delle ragioni esposto dall'onor. ministro a sostegno del suo emendamento, perchè è vero che l'insegnamento di parecchie materie, e specialmente dell'italiano, che si può considerar tipico in questo rispetto, presenta delle differenze caratteristiche da istituto a istituto; ma è vero altresì che queste differenze sono più di metodo e di ordine didattico che di attitudine e capacità letteraria. Quando il professore d'italiano di un istituto tecnico o nautico ha vinto un concorso seguito con tutte le garanzie necessarie, deve riputarsi atto a insegnare l'italiano con tutta quell'ampiezza che è richiesta dal programma. Ora, se egli passa dall'istituto tecnico al liceo, vi sarà certo una differenza di programma nella estensione della materia, come vi sarà una differenza nell'indirizzo dell'insegnamento, ma nulla ci autorizza a dubitare, sol perchè prima insegnò in altro istituto con programma più ristretto, ch'egli non sia atto a ciò. Invece l'altra ragione dell'ordine della graduatoria colpisce l'Ufficio centrale, e perciò esso accetta senza nessuna difficoltà l'emendamento proposto dal ministro, completato dall'onor. Scialoja; per cui si direbbe: « Della stessa materia in scuole di grado superiore o di altro ordine, sebbene di pari grado ».

PIERANTONI. Che significa altro ordine?

DEL GIUDICE, *relatore*. Significa altra categoria di scuole, come quella degli istituti nautici e tecnici e quella dei licei, di istruzione tecnica e classica. Queste sono scuole di ordine diverso.

Al senatore Scialoja dirò che la sua osservazione è meramente grammaticale. A questo proposito è bene avvertire che di regola la Commissione si è astenuta da correzioni di forma, quando non ne poteva venire ambiguità sul significato e contenuto della disposizione. Essa ha proceduto in questo con molta discrezione, come era suo dovere. Nel caso



concreto, se il punto e virgola si muta in una semplice virgola, ogni equivoco sparisce.

Da ultimo, il senatore Pierantoni osservava per quali ragioni l'Ufficio centrale aveva creduto di sopprimere il secondo comma dell'articolo del progetto ministeriale. Veramente non è una soppressione, è una trasposizione, la quale è giustificata da ciò, che l'accento agli articoli abrogati della legge Casati (gli articoli cioè dal 206 al 212) riguardanti i concorsi, è stato inserito in fine dell'art. 3, che tratta appunto di questo oggetto. Nel coordinamento si vedrà poi se sarà il caso di aver riguardo a qualche altra legge che potesse aver vigore in alcune regioni, dove la legge Casati non venne estesa in tutte le sue parti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Mi spiace di dover prendere troppo sovente la parola. Io pregherei l'onorevole ministro a non insistere nel suo intendimento. Rispetto il criterio di equità, dirò così, soverchiamente scrupoloso, ma io, che sono fedele al principio d'autorità, non posso assistere a questo fenomeno strano degli anarchici costituzionali, quali ci mostriamo noi, che man mano andiamo demolendo tutti i ministri. Il ministro della pubblica istruzione è diventato un contatore meccanico di leggi, regolamenti, circolari. Qui parlo di tendenze. Se avviene un inconveniente, noi, razza latina, ricorriamo al divieto assoluto. Si è commesso qualche arbitrio? consolidiamo i professori. Si muovevano troppo con libera circolazione? cerchiamo un rimedio nel fissarli coll'inamovibilità, anche superiore a quella di un magistrato. Io voglio conservato, ritemperato l'ufficio del ministro. Ora che c'è l'onorevole Boselli, a me permetterà che mi opponga alla soverchia sua condiscendenza. Faccia sentire l'autorità del ministro e tutto andrà bene. Che cosa significa a misurare a centimetri, a metri, a chilometri la sapienza di un professore che insegna italiano? Se è un bravo insegnante d'italiano, tanto vale insegnare al liceo che all'istituto nautico. È una questione di metodo e d'indirizzo. Perché aumentare tali concorsi? Non sono questi i germi morbosi, che fanno ingrossare quelle tali spese maggiori, per cui ogni anno dobbiamo deplorare che alcuni capitoli aumentano continuamente? non è una ridda continua?

I professori cessano dalle lezioni, presiedendo concorsi. Se questa Italia si dovesse definire, sarebbe inutile dire altro. È la terra dei processi, delle inchieste, degli esami e dei concorsi. Ora di questi ne abbiamo troppi; e che un insegnante di liceo per poter passare a professore di istituto tecnico, debba fare un concorso, per dire la verità, mi pare troppo. Rispettando le ragioni delicate d'ordine didattico e amministrativo, prego il ministro di non insistere sul suo emendamento, tanto più che anche l'Ufficio centrale, credo, sia caduto in minoranza con se stesso. (*ilarità*).

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'onor. Arcoleo ha sconfinato dalla tesi che si proponeva...

ARCOLEO. Come sempre... (*Si ride*).

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*... ed io sarei tentato di rispondere a quello che ha detto in genere sulla necessità di questa legge; ma tale necessità è stata già dimostrata dal relatore e dal ministro.

Mi riserverei di rispondergli se egli avesse inteso di attaccare la legge nella sua essenza e nei suoi principi fondamentali; nè avrei difficoltà di portare in Senato fatti anche reconditi e punto lodevoli, i quali basterebbero anche da soli a spiegarci perchè l'altro ramo del Parlamento abbia approvato questo disegno di legge.

Restringendoci invece alla questione molto più modesta della possibilità che un professore possa da un istituto superiore passare ad uno inferiore, dirò, che è vero che l'Ufficio si è scisso, e per questa scissura tentava di penetrare l'onor. Arcoleo; ma siamo rimasti in due contro uno; anzi, poichè il senatore Paternò, disgraziatamente indisposto, ma che è ora in via di miglioramento, ha scritto una lettera in cui dichiara di rimettersi a quel che farà l'Ufficio, potremmo anche dire di essere in tre contro uno.

La ragione, per cui il ministro giustamente, secondo me, propone quest'emendamento è d'ordine così generale e così vero, che non può presentare il fianco a obiezioni, giacchè mira a non far rientrar l'arbitrio per la via dell'eccezione, come troppo spesso è accaduto.

Può bensì darsi il caso che un professore di una scuola media superiore, perchè gli farebbe comodo d'andare in una città di suo gradimento, desideri di passare a una scuola inferiore, e non potrebbe passarci senza concorso. Ma questo non mi pare un grave inconveniente.

D'altra parte, non è senza pericolo il permettere che da un istituto di grado superiore si passi ad un istituto di grado inferiore tanto facilmente. Pensate che uno che insegni da molti anni quella letteratura che potremmo chiamare abbastanza alta, del liceo, potrebbe non avere l'attitudine necessaria per insegnare la lingua e la grammatica nelle scuole inferiori.

Per tutte queste ragioni, la maggioranza dell'Ufficio accetta la proposta del ministro dell'istruzione, e io prego il collega Arcoletto a venirci in aiuto col suo spirito e con la sua eloquenza sopra altre parti della legge, una delle quali egli stesso ha ravvisato manchevole di sufficiente tutela per gli insegnanti paraggiati.

MANGIAGALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANGIAGALLI. Io chiedo all'onor. ministro e all'Ufficio centrale se tra gli Istituti di educazione femminile di cui all'art. 1, siano compresi i quattro Collegi Reali di Palermo, Firenze, Verona, Milano. Qualora non vi fossero compresi, a me parrebbe legge d'equità e giustizia comprendervi, per le ragioni che andrò accennando, quando avrò avuto una risposta allo schiarimento chiesto.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi pare, se non erro, che occorra distinguere se si tratta d'insegnamento o di convitto.

In quanto riguarda i professori dedicati allo insegnamento, sì; in quanto riguarda i professori del convitto, essi saranno regolati dalla legge dei convitti.

MANGIAGALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANGIAGALLI. Per i professori almeno delle classi superiori di detti Collegi si richiedono gli stessi titoli come per i professori delle scuole secondarie.

Le allievo che ne escono possono presentarsi alla licenza delle scuole normali e possono essere ammesse alla scuola di magistero di Roma e Firenze, e quindi i professori dei Collegi vengono a trovarsi nelle stesse condizioni giuridiche ed economiche degli insegnanti contemplati nel progetto di legge, riferentesi alle scuole secondarie, normali e tecniche.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetta dunque la mia interpretazione?

MANGIAGALLI. Accetto e ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, verremo alla discussione dell'emendamento, presentato dal ministro, ed accettato dall'Ufficio centrale, con qualche modificazione.

Domando però prima al Senato, se crede accettare la proposta per la quale, salva la votazione che si fa adesso articolo per articolo, quanto alla votazione della legge in complesso, essa si sospenda fino a tanto che non sia discusso l'altro disegno di legge, n. 205, per poter poi coordinare insieme i due progetti.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Non mi opporrei a questa proposta, fatta anche mi pare dall'Ufficio centrale; ma, se bene ho inteso, non ci trovo alcuna praticità, perchè quando noi avremo votato tutti gli articoli, uno per uno, tanto di questa come dell'altra legge, io domando quali modificazioni potranno esser fatte. Se poi noi volessimo fare modificazioni dopo le votazioni degli articoli, allora bisognerà ricominciare da capo.

Io comprendo il coordinamento, ma degli articoli votati non possiamo più modificare la sostanza.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi sarò spiegato male, ma non poteva passarci per il pensiero che, coordinando, si potesse variare l'essenza degli articoli. L'Ufficio centrale aveva accennato ad un metodo che mi parve, studioso come sono degli atti del Senato, che esso abbia adoperato altre volte utilmente. Occorrendo, finita la discussione, l'Ufficio centrale procede ad un'opera di coordinamento, che si riduce semplicemente a procurare che siano usati i medesimi termini, la medesima dizione nei vari articoli, correggere la citazione dei nu-

meri, che non tornano più dopo la votazione definitiva, e se vi è qualche contrasto formale fra l'una e l'altra parte della legge, ad armonizzarle e a conciliarle. Mi pare che questa sia la portata normale e consueta dei coordinamenti; nè io mi ero immaginato di pregare il Senato di far cosa, che andasse oltre questa consuetudinaria interpretazione del metodo dei coordinamenti delle leggi.

PRESIDENTE. Mi permetto a questo proposito di leggere l'articolo 79 del nostro regolamento:

« Quando una proposta, comunque iniziata sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni od emendamenti, il Senato, dopo d'aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio centrale od alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame, a ciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga, se siavi luogo, le inesattezze provenienti da errore di fatto. Lo squittinio secreto sul complesso della legge deve sempre esser preceduto da nuova lettura, salvo che il Senato deliberi altrimenti; in quest'ultimo caso però, l'Ufficio centrale o la Commissione, deve ragguagliare l'assemblea delle modificazioni introdotte nella compilazione. È pure in facoltà del Senato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito ».

« La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di questo articolo, non potrà dar luogo a nuove discussioni se non sulle modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione ».

Mi sembra adunque che è appunto nei limiti di questa disposizione che venne fatta la proposta.

Ha facoltà di parlare il senatore Morandi.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Noi siamo stati indotti a fare questa proposta, perchè ci troviamo per la terminologia delle due leggi in una curiosa condizione. Supponendo il caso, per quanto improbabile, che il Senato approvasse lo stato giuridico e poi non approvasse l'economico, accadrebbe che lo stato giuridico, quando fin d'ora fosse uniformato alla terminologia dello stato economico, si troverebbe in disaccordo con le leggi attuali. Nello stato economico, per esempio, i professori *titolari* sono chiamati *ordinari*. Questa ragione dunque, che ha pure la sua importanza, e insieme talune altre, ci hanno indotto a farvi la proposta in discorso.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. In seguito alle spiegazioni del Ministro e dell'Ufficio centrale io non ho più ragione d'insistere.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Io debbo insistere sopra questo punto riguardante l'ordine della discussione, per potermi regolare. Io non vorrei tediare il Senato con troppi discorsi, pur dovendo proporre alcuni emendamenti. Desidererei sapere in qual modo dovrò regolarli, quando si discuteranno gli articoli, e chiedo per conseguenza se questa specie di unione che viene a formarsi fra i due progetti di legge, possa estendersi fino al punto di sospendere eventualmente la discussione o la votazione di un articolo del primo progetto, per rinviarla al tempo in cui sarà discusso l'altro. Se ciò non si può fare, a me sembra che una gran parte dell'utilità della sospensione del voto finale sul primo progetto venga a sparire, perchè si dovranno fare sugli articoli di questo primo progetto, connessi col secondo, discussioni che troverebbero forse sede più opportuna nell'esame del secondo disegno di legge. In ogni modo a me preme di conoscere se ciò sia possibile: perchè nel caso che non fosse, io dovrei forse, a proposito di qualche frase incidentale, sollevare ora questioni che altrimenti riserverei più convenientemente all'altro progetto di legge.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *relatore*. Non esiste fra i due progetti così stretta ed intima connessione da render necessaria la revisione del primo, dopo l'approvazione del secondo. La connessione riguarda soltanto alcune distinzioni e denominazioni tecniche, le quali entrano certo nell'ambito delle facoltà date dall'articolo 79 del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Ciò posto, pongo ai voti il primo emendamento, vale a dire dopo le parole « di grado superiore » aggiungere le altre « o di altro ordine, sebbene di pari grado ».

Coloro che intendono di approvare questo emendamento concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo primo così modificato e che rileggo:

Art. 1.

Nessuno può essere nominato insegnante nelle scuole medie governative (ginnasi, licei, scuole tecniche, istituti tecnici e nautici, scuole complementari e normali) e negli istituti pubblici d'educazione femminile, neppure come semplice incaricato; e nessuno che sia già insegnante può passare all'insegnamento d'altra materia in qualunque scuola, o anche della stessa materia in scuole di grado superiore, o di altro ordine, sebbene di pari grado, se non in seguito a concorso.

Nel caso però che si tratti di conversione di una scuola pareggiata in governativa, si seguiranno le norme da stabilirsi dal Regolamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Ai concorsi potranno essere ammessi soltanto coloro i quali presentino la laurea o il diploma richiesti dalla materia messa a concorso. Invece di questi titoli varrà solo il corrispondente certificato di abilitazione concesso dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905, rimanendo per l'avvenire vietata la concessione di simili abilitazioni, come di qualunque altra per esame in materie per le quali si possa conseguire la laurea o diploma nelle scuole dello Stato.

Il concorso sarà indetto per un numero determinato di posti.

Nella relazione del concorso, alla graduatoria dei vincitori del numero di posti per cui il concorso fu bandito, seguirà quella degli altri concorrenti che furono riconosciuti idonei, ma non in numero superiore alla prima.

Nelle nomine si dovrà seguire l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso, e gli incarichi temporanei e le supplenze, quando non possano affidarsi ad insegnanti della stessa o di altra scuola della città, dovranno possibilmente affidarsi ai vincitori del concorso non ancora nominati, o, in mancanza, agli altri graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Io desidererei avere qualche schiarimento dall'Ufficio centrale.

Prima di tutto vedo che nel progetto approvato dalla Camera si ammette l'abilitazione concessa dal Ministero soltanto fino al 30 dicembre 1904, mentre l'Ufficio centrale ha cambiata la data portandola al 31 dicembre 1905.

Ora, siccome a me consta che questi certificati di abilitazione sono stati dati qualche volta con molta larghezza, non ostante che noi abbiamo molti laureati che attendono ancora ad avere un posto, e sono avvenuti dei trasferimenti in quest'anno per far piacere a questo o quell'insegnante con danno di altri, e potrei citare i casi, appunto in vista di questa legge, così domando all'Ufficio centrale se può indicare quante sono le abilitazioni conferite nel 1905 e quali, perchè se fossero state in gran numero, mi atterrei alla data stabilita dal progetto approvato dalla Camera dei deputati, inquantochè per essere stato approvato questo progetto nel principio dell'anno scorso, molte abilitazioni potrebbero essere state concesse con troppa facilità, e non sarebbe il caso di accordare a questi abilitati di rimanere al loro posto senza concorso.

Un'altra osservazione debbo fare su questo articolo. Sono pienamente d'accordo col collega D'Ovidio nel riconoscere che questa legge restringe troppo i poteri del ministro, ma riconosco pure che è una legge necessaria per i gravi abusi, commessi così nei trasferimenti come nelle nomine di insegnanti senza concorso; basta leggere gli atti dei Congressi degli insegnanti secondari, per persuadersene. Sono stati trasferiti dei professori, soltanto perchè non usavano manica larga con i figli o parenti di certi deputati e anche di senatori, quindi è necessario che la legge metta un freno a questi gravi abusi. D'altra parte non bisogna poi disconoscere che il ministro si troverà con le mani molto legate per questi trasferimenti. Ci sono effettivamente dei casi in cui il ministro deve farli anche senza bisogno di dare tante spiegazioni agli insegnanti.

Io preferirei che il ministro della pubblica istruzione non accordasse mai trasferimenti e nomine per far piacere ad uomini parlamentari o per altri motivi simili, ma siccome ciò

invece non avviene, anche per le ragioni accennate dall'onorevole ministro, bisogna che ci accontentiamo di avere adesso questa legge restrittiva per far nascere la fiducia degli insegnanti nell'amministrazione, salvo a correggerla in seguito.

Io ritengo però che per evitare gli abusi bisogna far le leggi in modo da prevedere tutti i casi; cosa difficilissima, se non impossibile. Ora qui si dice che: « Nelle nomine si dovrà seguire l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso e gli incarichi temporanei e le supplenze, quando non possono affidarsi ad insegnanti della stessa o di altra scuola della città, dovranno possibilmente affidarsi ai vincitori del concorso non ancora nominati, o, in mancanza, agli altri graduati, secondo l'ordine della graduatoria ».

In questo sono d'accordo, ma ci sono casi in cui non è possibile provvedere con questa disposizione. Vi sono casi nei quali bisogna provvedere alle supplenze da un momento all'altro, e può darsi benissimo che non vi sia alcun insegnante disponibile nè fra i vincitori del concorso, nè fra gli altri dichiarati idonei, specialmente se questi non possono essere in numero maggiore dei primi.

Ora io domando all'Ufficio centrale, come farà il ministro in questi casi a dare una supplenza temporanea? Bisognerà pure che ricorra a qualcuno, perchè l'insegnamento deve essere dato. A tale inconveniente si potrebbe, a mio avviso, provvedere aggiungendo all'articolo che: *in mancanza anche di questi ultimi (cioè dei graduati) allora la supplenza temporanea sarà data ad un professore di materia affine.* E ciò per impedire che di abuso in abuso si dia la supplenza anche a persone le quali non siano nemmeno abilitate.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Farò breve discorso per dovere verso il Senato e per rispetto alla mia salute.

Lodo il mio onor. amico e collega, il senatore Scialoja, che si è data la consegna di esercitare di legge in legge l'arte dell'ape ingegnosa che cerca eleganti dizioni. Io altra volta ebbi simile cura, ma un giorno che vidi con un voto di grande maggioranza concessa in legge di pubblica istruzione la naturalità alla parola *titolarità* che imitava il tuono delle canzoni napolitane,

non mi sono più occupato dell'ornata dizione delle leggi (*ilarità*). Soltanto, in ossequio alla dichiarazione fatta dall'egregio relatore, il quale disse che l'Ufficio centrale non volle toccare la forma degli articoli, chiedo la ragione di una emendazione fatta all'art. 2 della legge votata dalla Camera, per la quale alle parole *insegnamento per cui è bandito il concorso*, si sono sostituite le altre: *materia messa a concorso*. Perchè non si mantennero le parole votate dalla Camera elettiva?

Avevo pensato di fare la stessa proposta giustamente fatta dall'onor. collega Veronese, che non vuole indulgenze plenarie. Il disegno di legge riconosceva le abilitazioni date dai ministri sino al 1901. Rapidamente gira la ruota della fortuna ministeriale; siamo usi a conoscere ministri che salgono al potere e ne scendono dopo 30 giorni. Sopprimiamo disposizioni che servono, non solamente per i figli di papa (*visa*), ma anche per la scorretta azione sul corpo elettorale. Voglio credere che si tratti di un errore di stampa. Forse il tipografo pose 5 in luogo della cifra 4. Se così non fu, torniamo all'epoca deliberata dalla Camera elettiva.

Ed ora sollevo una grave questione sulla quale mi permetto richiamare l'attenzione del Senato e del ministro. Lo Statuto dichiara all'art. 24 che tutti i cittadini sono ammissibili agli uffici dello Stato, secondo le leggi e i regolamenti. Il primo comma dell'alinea in esame concede che possano iscriversi al concorso quelli che abbiano la laurea o il diploma.

Signori miei, in che tempi siamo? L'Italia, che parla sempre della sua terza espansione nel mondo delle nazioni, da qualche tempo imita la chiocciola, si è ritirata dentro il suo guscio. Conoscete il grande movimento sorto, non soltanto in Europa, ma anche negli Stati Uniti d'America, per dare agli studi carattere internazionale. Per esempio, nella Università di Montpellier, di Grenoble, di Edimburgo e in altre Università si fanno corsi speciali estivi per vantaggio degli stranieri. Venne l'anno passato o fu ricevuto da S. M. il Re il *Bonnard* americano a proporre lo scambio di professori, per ottenere assimilazioni di dottrine. Pensato alla continua richiesta che si fa di nuovi agenti consolari per tutelare le grandi masse di emigranti. I figli de' Consoli o dei diplomatici, i parenti de' nostri emigranti, se vo-

gliono insegnare nelle cattedre di aritmetica, di geografia, di lingua greca, di matematica, di storia, perchè debbono essere respinti dall'ammissione ai concorsi, se avranno studiato a Berlino, a Liegi, in Inghilterra, in altre Università straniere?

Siamo seri e non mostriamo di avere la balanza di credere i nostri studi migliori degli altri. Mi astengo dal ripetere cose dette più volte lungamente in quest'aula, ossia, che poco io stimole la laurea che si danno oggi nelle nostre Università nelle condizioni attuali. Parlo della Università alla quale appartengo ove l'insegnamento non ha nemmeno locali sufficienti.

Deploro che ogni giorno noi, vulneriamo la legge Casati ch'ebbe nome da un ministro, opera di grande valore, frutto di grande studio, uno dei migliori modelli delle leggi universitarie e delle altre scuole nazionali.

Spessissimo sentii dire che la legge Casati ha fatto il suo tempo; la si disse assurda nella sola enunciazione dell'art. 1 relativo alle Università. L'articolo dichiara, comanda che l'insegnamento serva all'aumento della cultura scientifica e all'indirizzo professionale. Tutti i barbassori della scienza dissero: come volete che si facciano le due cose in una sola volta? La risposta è facile. Se coloro che seggono sulle cattedre sono tutti scienziati, poichè la somma minore è compresa nella somma maggiore, insegnando la vera scienza, daranno apparecchio alle professioni.

Ma leggete, miei cari e riveriti colleghi, l'articolo 141 della legge universitaria, in cui è detto che saranno fatti speciali certificati di diplomi, di patenti d'idoneità per le professioni, e di patenti per uffici speciali di Stato. Ora, per esempio, quando uno aspira ad essere professore di chimica, di fisica, di algebra, non sento la necessità che presenti l'attestato di avere superati gli esami di altre numerose materie. Per non essere frainteso voglio dare lettura dell'art. 141 nel suo testo:

« Gli esami che saranno necessari per ottenere nelle Università i certificati, brevetti e patenti che rendono abili all'esercizio di alcune professioni o arti dello Stato, saranno determinati dai regolamenti delle Facoltà ».

Ora io domando due cose all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale; la prima, che la legge dia quartiere ai diplomi ottenuti dai concorrenti nelle Università straniere, a seconda che

si aggiunga anche nell'art. 20, lo svolgimento dell'art. 141. L'articolo sarà anche ridotto. Esso parla di patenti che rendano abili all'esercizio di professioni di uffici di Stato. Io accetto che servano alla semplice ammissione a concorsi. La bontà delle patenti è dimostrata dallo eccessivo aumento di materie. Si sono specializzati o specificati gli insegnamenti in modo enorme; si è creata una tale faragine di cattedre che i giovani non ci si raccapezzano più. Fortuna per la vita della nostra Università di Roma che la formazione dei ministri ogni tanto riduca detti insegnamenti! Per esempio, nell'ultima fioritura ministeriale l'Università di Roma è stata privata di cinque professori!

Questo aumento d'insegnamenti adduce confusione e i danni del sopraccarico intellettuale.

L'onorevole mio amico sin dal 1860, ministro dopo diciotto o diciannove anni, è tornato pieno di fede nell'opera da compiere con lo stesso ufficio di ministro della istruzione pubblica. Egli ricorderà che contro il sopraccarico intellettuale lungamente parlammo. Oggi la pedagogia moderna tende a sfrondare i dannosi rami che fanno danno agli alberi della scienza.

Mesi or sono sedeva su quei banchi del Ministero, là dove si sopporta la croce del potere (*visa*), il professor Bianchi. Quel valoroso scienziato nel suo libro di psichiatria raccolse tutti gli studi sulla patologia della attenzione. È impossibile che i giovani, nell'età verde delle passioni, dei fervidi desideri, possano sopportare tutto il sopraccarico intellettuale dei Licei e delle Università, in cui si annoverano insegnamenti che spesso rendono i giovani accasciati e sonnolenti.

Io non ho il costume di improvvisare emendamenti: prego pertanto il ministro, l'Ufficio centrale ed il Senato di fare stima delle mie proposte, de' miei suggerimenti, forse detti con mala forma, ma con l'intima convinzione del dovere verso le generazioni che debbono essere preparate per la grandezza d'Italia, il bene e la salute dell'umano consorzio (*Bene*).

CERRUTI V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V. Ho chiesto la parola per pregare l'Ufficio centrale di voler dire le ragioni che lo hanno indotto ad adottare per il comma 3 di questo articolo un testo diverso da quello

del corrispondente comma del progetto ministeriale.

Il comma 3 nel testo ministeriale mi pareva logico, e dato che si volesse modificare, c'era a mio avviso altra risoluzione più logica di quella che piacque all'Ufficio centrale.

Il comma 3 dell'articolo del Ministero diceva:

« Nella relazione del concorso alla graduatoria dei vincitori del numero di posti per cui il concorso fu bandito, seguirà quella degli altri concorrenti, che siano riconosciuti idonei ».

L'Ufficio centrale pur accettando la prima parte del comma, ha modificato la seconda così: « seguirà quella degli altri concorrenti che furono riconosciuti idonei, ma non in numero superiore alla prima ».

Ora, a mio modo di vedere, non sarebbe stato illogico di prescrivere alla Commissione giudicatrice del concorso l'obbligo di indicare unicamente i vincitori del concorso.

Evidentemente può essere una opportunità amministrativa che all'elenco dei vincitori del concorso si faccia seguire un secondo elenco di idonei; ma quando la Commissione ha designato i vincitori del concorso, lo scopo essenziale per il quale fu nominata, si deve ritenere raggiunto.

Invece la legge nel testo dell'Ufficio centrale dice: dopo i vincitori potranno anche designarsi degli idonei, ma in numero non superiore a quello della prima graduatoria. Ora se tra i concorrenti vi fossero degli idonei in numero maggiore, perchè escluderli dalla graduatoria?

Anche pe' concorsi universitari la legge del 1904 ha prescritto, che oltre il vincitore del concorso non si possono segnalare, che altri due idonei. Ma gli effetti di una simile prescrizione non furono buoni.

Ora perchè adottare un criterio così restrittivo anche per le scuole secondarie? Gli effetti saranno anche più perniciosi. Si metteranno le Commissioni giudicatrici in un vero imbarazzo.

Capisco, che una volta proposti i vincitori tutto sia finito: ma se si vuole anche un elenco di idonei, vanno compresi nell'elenco quanti lo meritano.

Pertanto se l'onor. Ufficio centrale non mi

darà spiegazioni soddisfacenti, dovrò proporre che si ritorni al testo del disegno ministeriale.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Ho domandato la parola per richiedere all'Ufficio centrale quelle stesse spiegazioni e per le stesse ragioni per cui ha parlato testè il collega Cerruti.

Anche a me pareva grave cosa che si ammettesse che nella relazione del concorso alla graduatoria dei vincitori nel numero dei posti per cui il concorso fu bandito, si facesse seguire quella degli altri concorrenti che furono riconosciuti idonei, e che si facesse poi dipendere da una circostanza così estrinseca alle condizioni giuridiche la limitazione del numero degli idonei da notificare in seguito al concorso, come è il numero dei vincitori graduati nel concorso stesso. Se non che, considerando il testo proposto prima dal Ministero vedo che in quello si accennava ad un limite di durata attribuito alla graduatoria del concorso. Si diceva: « Nella relazione del concorso alla graduatoria dei vincitori del numero dei posti per cui il concorso sia bandito, seguirà quella degli altri concorrenti che siano riconosciuti idonei ». Ma si aggiungeva: « Dopo tre anni dalla sua approvazione non potrà più aver valore la graduatoria per alcuna nomina ». Ora nel progetto dell'Ufficio centrale non si ragiona più di limite di tempo per la estinzione della graduatoria, e a me pare che questa omissione del limite sia stata voluta riparare con l'ultimo inciso in cui si dice che il numero degli idonei riconosciuti verrà limitato dall'identico numero dei vincitori della graduatoria del concorso.

Ma questa limitazione fatta dipendere solo dal numero dei vincitori del concorso sembra che non risponda ad uno stretto criterio di giustizia; e mi pare anche che non sarebbe inutile di tornare a stabilire un limite al valore della graduatoria, come lo era nel progetto ministeriale; e che non inopportuna-mente si potrebbe sopprimere l'ultima parte dell'inciso.

Se la Commissione potrà favorirmi altre spiegazioni sarò ben lieto di non insistere in queste mie proposte di modificazioni; ma se fosse altrimenti, io pregherei l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro a voler tornare all'antica disposizione con cui si limita il va-

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1906

lore della graduatoria ad un certo tempo, e si sopprime questo ultimo inciso: « ma non in numero superiore alla prima ».

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Risponderò brevemente agli oratori che hanno parlato sull'articolo 2. Innanzi tutto l'onor. Veronese domanda, perchè l'Ufficio centrale nel primo comma dell'articolo abbia modificato la data del 30 dicembre 1904 in 31 dicembre 1905. La ragione è ovvia. Il ministro per legge poteva conferire dei diplomi di abilitazione, ed a noi consta che dal 1904 al 1905 una sola abilitazione venne concessa col parere del Consiglio superiore. E se anche questa notizia non fosse interamente esatta, certo è che pochissime dovettero essere le abilitazioni date nell'ultimo anno.

Lo stesso onor. Veronese faceva un'altra osservazione relativa all'ultimo comma dell'articolo in questione. Egli diceva: perchè l'Ufficio centrale non ha provveduto per caso di un concorso rimasto assolutamente deserto, in cui non esistessero nè vincitori nè idonei. Intanto osservo che la ipotesi fatta dal collega Veronese è così rara che può dirsi quasi impossibile. Ma, pure ammettendo la possibilità reale di un caso simile, vi è il rimedio nella legge stessa, perchè in essa non si dice che in via assoluta le supplenze devono affidarsi prima ai vincitori del concorso, e poi ai graduati, ma si dice: *possibilmente*; il che significa, che quando questa possibilità manchi, perchè non esistano nè vincitori di concorso nè altrimenti idonei, è naturale che provvisoriamente e temporaneamente il Ministero potrà provvedere in altro modo, il « *possibilmente* » dunque include quel caso a cui si riferiva il collega senatore Veronese.

Passo alle osservazioni del senatore Pierantoni.

Il senatore Pierantoni faceva un appunto grammaticale, sul quale non è il caso di fermarsi. Un'altra osservazione egli faceva rispetto ai titoli conseguiti nelle scuole di Stato, come requisito richiesto dal primo comma dell'art. 2. Se ho bene inteso il suo concetto, egli vorrebbe che, oltre ai diplomi nostri, si ammettessero anche quei diplomi esteri che sono riconosciuti dallo Stato con certe condizioni e garantigie. Ora, il desiderio dell'onorevole Pierantoni

è soddisfatto dall'art. 140 della legge Casati, che riguarda appunto i casi e i modi d'equipollenza delle lauree estere a quelle italiane.

I colleghi Cerruti e Tommasini dicono: con quale criterio l'Ufficio centrale ha modificato il comma del progetto ministeriale riguardante le due graduatorie? Nel progetto ministeriale era detto che le Commissioni di concorso dovevano formare due graduatorie: l'una dei vincitori del concorso e l'altra illimitata dei dichiarati idonei. L'Ufficio centrale invece per questa seconda graduatoria ha stabilito un limite, secondo il quale la graduatoria dei semplici idonei non può eccedere il numero dei posti messi a concorso.

La ragione per la quale l'Ufficio centrale ha introdotto questa modificazione è stata quella di porre un freno alla tendenza assai facile delle Commissioni di largheggiare nelle dichiarazioni d'idoneità; perchè le Commissioni non fossero eccitate ad essere troppo indulgenti nei loro criteri, l'Ufficio ha introdotta questa limitazione. E d'altra parte è bene notare che la lunga lista d'idonei potrà servire come un titolo per un concorso futuro, ma praticamente non attribuisce agli idonei altro diritto se non quello eventuale di un incarico temporaneo o di una supplenza, quando sia esaurito il numero dei vincitori del concorso. Per tale scopo pratico il limite accennato non è di nessun pregiudizio.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Io voglio semplicemente dare uno schiarimento a proposito delle abilitazioni. Non creda il Senato che negli ultimi tempi si sia dato un gran numero di abilitazioni; ricorderò che nel 1903 fu emanato un decreto Reale il quale stabiliva che le abilitazioni non si dovessero più concedere dopo il 31 dicembre 1903, colla dichiarazione espressa che quelli che credevano (avendo già una abilitazione provvisoria o altri titoli) di poter concorrere alla abilitazione definitiva, potevano presentare le domande entro quel termine: e di domande ne vennero una grande quantità, di cui alcune ebbero esito favorevole altre no.

Nel 1904 non fu presentata alcuna domanda al Consiglio superiore; nel 1905 nei primi mesi



(e solo di quelli io posso parlare perchè poi sono uscito dal Consiglio superiore) venne una domanda da parte di una signorina che chiedeva di ottenere l'abilitazione all'insegnamento del disegno, sostenendo che il decreto del 1903 non si applicava al caso suo. La Giunta del Consiglio superiore esaminò il decreto emesso nel 1903, ed esaminò pure le disposizioni relative alla Giunta superiore di belle arti fra le quali ve ne è una che riguarda le abilitazioni all'insegnamento del disegno, ed alla quale non si estendeva la inibizione del decreto del 1903. Si concesse allora l'abilitazione, invitando contemporaneamente il ministro ad estendere il decreto anche a quelle disposizioni. Dal giugno 1905 io non faccio più parte del Consiglio superiore, ma credo che di tali domande non ne siano più pervenute, e del resto il senatore Cerruti e il senatore Arcoleo che ne fanno parte, potranno dirne qualche cosa.

Aver quindi mutato nel progetto il termine del 1904 in quello del 1905 non include che una abilitazione di disegno; e siccome è provato che il Governo aveva la facoltà di concederla, così non si può negare l'ammissibilità di questa ai concorsi.

Credo che il Senato sarà soddisfatto di queste dichiarazioni.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Il collega ed amico Del Giudice, che esercita l'ufficio di relatore, mi obbliga a rispondere per ricondurre all'esattezza i miei pensieri, ch'egli non ha pienamente compreso. Io non ho fatto censura di mancanza di grammatica nella dizione dell'articolo; ho detto che altre volte cercai la eleganza della espressione, ma che ho smesso da tempo questa cura. Poichè egli aveva detto che furono modificate soltanto nella forma poche parole, per necessità ho fatta la raccomandazione di esaminare se non sia meglio di restituire il testo ministeriale approvato dalla Camera elettiva che dice: «*insegnamento per cui il concorso è bandito*», invece di «*materia messa a concorso*». Questo invito non poteva dire censura per scorrettezza grammaticale.

Di poi ho aderito alla giusta proposta del collega Veronese, che ha consigliato la restituzione del testo, che pose la ricognizione delle abilitazioni date dai ministri nell'anno 1904.

Abbiamo inteso che è stata una modificazione fatta a vantaggio di una signorina; lascio a voi altri di essere cavalieri con le donne. (*Risa*). Raccomando peraltro ai colleghi che non ci mettano nell'imbarazzo invocando qui colleghi a testimoniare di uffici che non hanno da fare con quello di senatore. Il chiamare a testimonianza l'Arcoleo è stata cosa abbondante, perchè noi crediamo alle affermazioni del collega Dini.

ARCOLEO. Era per buona vicinanza. (*ilarità*).

PIERANTONI. In fine ho pregato e il ministro e l'Ufficio centrale di tener conto di un grande movimento di assimilazioni e di solidarietà negli studi ed ho citato la condizione di molti figli d'italiani che sono costretti di studiare all'estero; parecchi vanno all'estero per prepararsi agli esami di diplomazia e della carriera dei Consolati. Perchè voler fare il solo diploma e la sola laurea delle Università nostre come condizione di ammissione ai concorsi, mentre noi abbiamo interesse che i nostri giovani vadano ad attingere scienza altrove?

Si è creduto di rispondermi invocando l'articolo 140 della legge Casati come quello che dischiude l'uscio alle lauree straniere. Mi permetta, l'onorevole amico, di dirgli che egli non ha bene compreso il significato di quell'articolo. Innanzi tutto gli rispondo che le Università estere nell'anno 1859 erano anche le Università degli altri Stati italiani, perchè la grande idea dell'unità della Patria dipoi fu compiuta per miracolo di Re, di ministro, di popolo e del grande guerriero che fu Giuseppe Garibaldi. Non era ancora suonata ai 13 novembre 1859 l'era dei Plebisciti.

Presso alle fine della mia carriera scientifica, dopo 40 anni d'insegnamento, mi saprebbe amaro il rimprovero di esercitare l'ufficio di legislatore dimenticando o ignorando le leggi vigenti. Mi permetta di richiamare il mio giovane collega sull'articolo 140 invocato. Esso reca: «*Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di leggi speciali*». Il Regno, egli lo sa, in quali limiti era nell'epoca della pubblicazione della legge; non era certamente il Regno italiano. Aggiunge: «*Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcune delle Università italiane ed in una Università estera di maggior fama e che faranno constare di aver fatto effettivamente gli*

studi e gli esami richiesti di analogo grado nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di fare gli esami speciali e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali». Questa sanzione era logica, giusta. Il Piemonte aveva chiamato nell'insegnamento i più eminenti italiani espulsi dai Governi nei quali era divisa la penisola. La legge aveva integrato la grande virtù dell'uomo nella virtù del cittadino, ordinando insegnamenti che altrove erano *arcani d'impero*, severamente vietati negli altri paesi soggetti a signorie indigene o straniere, assolute e sospettose, sanzionò quindi l'ispezione nelle Università subalpine sopra i diplomi stranieri per avere l'equiparazione sanzionata la differenza tra le Università italiane e le Università straniere. « Per le persone considerate all'articolo 69 potrà darsi dispensa anche agli esami generali. Questa concessione sarà fatta con decreto Reale previo il parere del Consiglio di Stato ». E qui si tratta di persone che aspiravano ad essere nominati professori nelle Università.

Noi siamo oggi nel caso di giovani che si presentano ai concorsi per ottenere di essere professori negli istituti medii. Ad essi io non vorrei imporre l'onere esclusivo del diploma, vorrei che il ministro, svolgendo al fine quell'articolo 40 della legge Casati, facesse compilare gli esami necessari ad ottenere brevetti, certificati d'idoneità per essere ammessi ai concorsi per detti insegnamenti.

Terminerò su questo obbietto ricordando un nome che ispira riverenza e gratitudine agli Italiani. Il conte di Cavour disse: « Una bella intelligenza raccolta in due o tre materie fa come un pezzo di cristallo che raccogliendo i raggi del sole produce un incendio ». Invece continueremo, caro ed egregio amico Del Giudice, a volere divisioni a suddivisioni di materie. Volete che i giovani debbono domandare di vedere equiparati i diplomi stranieri ai diplomi delle Università nostre; li farete tornare a scuola a studiare la *scienza dell'amministrazione*, la *scienza della statistica*, e l'*altra delle finanze*, perchè contro la legge quasi ogni insegnamento ne ha partorito un altro, come il cavallo di Troia che mandò fuori i guerrieri (*Ilarità*). Io penso che le Università straniere, che non smembrarono gli insegnamenti, e che non hanno imitato il grande au-

mento della scienza fatta in pillole per favorire non i soli *figli di papà*, ma i loro discepoli o i colleghi politici, si trovano in migliori condizioni delle nostre.

Ho veduto all'estero, e potrei citare esempi speciali, con quanta difficoltà si concede di mutare alcuna regola degli antichi istituti, delle Università. Da noi regolamenti e decreti, per i quali è grandemente affannata la mente dei giovani, danno cagione a disordini. Io mi pregio ricordare all'onore. Boselli che diciotto anni or sono da quel banco lasciò il regolamento che prese il suo nome e che per qualche anno rimase a reggere l'azione della Università. Ora gli dico che vada ripescando gli articoli che egli dettò; se ne trova ancora frammenti, si raccomandi ad uno che abbia la virtù del prof. Boni nell'ordine legislativo per poterli coordinare, e ripresentarli ancora come cosa certa. Del rimanente io ho detto quello che penso, ed ho fatto il mio dovere; mi sottometterò alla volontà della maggioranza. Dal 1883 al presente ne ho vedute sfatate di mie proposte, e anche oggi, se la vostra alta sapienza non si muove, io mi inchino e mi rassegno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti Valentino.

CERRUTI V. Prima di tutto ringrazio l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale degli schiarimenti che ha voluto dare alla mia domanda; ma gli schiarimenti che egli ha fornito, mi inducono ad insistere nel concetto che avevo espresso: che o non si parli di una graduatoria d'idonei, oltre quella dei vincitori del concorso o se si vuole questa seconda graduatoria, non sia imposto, quanto al numero de' graduati, verun limite contrariamente a quanto dispone il terzo comma dell'art. 2 nella forma proposta dell'Ufficio centrale.

Dirò perchè gli schiarimenti mi inducono ad insistere. La graduatoria degli idonei, se andiamo a vedere, ha un'efficacia limitatissima. Ha l'unico scopo di designare delle persone le quali eventualmente possono avere incarichi temporanei o supplenze, ma non posti effettivi. Dato questo, mi pare che una presunta larghezza di giudizio nelle Commissioni, non può essere pericolosa. E mi pare tanto meno pericolosa dopo la risposta del relatore alle osservazioni del senatore Veronese, cioè che non è vietato di nominare supplenti, ed anche inca-

ricati temporanei, persone le quali non figurano in alcuna lista d'idei. Dal momento che rimane al ministro la facoltà di chiamare ad incarichi temporanei od a supplenze persone che non sono in nessuna graduatoria, perchè volete limitare il numero di quelli, che nel cimento di un concorso possono conseguire il titolo della idoneità?

Io dico questo per ragione di logica. Pertanto concludo: o si sopprima la categoria dei semplicemente ideati, dal momento che la dichiarazione della idoneità ha un'efficacia così esigua, o se la si vuol conservare, non s'imponga un limite di numero e si ritorni nella redazione del comma in questione al testo ministeriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Io volevo aderire alle osservazioni dell'onor. collega Cerruti, e credo il relatore non avrà difficoltà ad acconsentire, perchè, in sostanza, non è che una garanzia maggiore.

Quanto a quello che ha detto il senatore Pierantoni, mi permetto di fargli un'osservazione la quale è di tendenze. Io non rimpiango la nostra inferiorità, anche a proposito della voce *insegnamento*, quando dice che era meglio seguire la legge Casati che parla degli insegnamenti messi a concorso: quantunque gli antenati potessero parere più puristi, siamo nel vero noi se diciamo *materie*, perchè la materia e non l'insegnamento si può mettere a concorso. L'insegnamento è una funzione. La voce, materia, sarà meno elegante, ma è più precisa; l'insegnamento non esprime che l'attività dell'insegnante, mentre la materia mostra l'obbietto su cui versa l'insegnamento.

Il senatore Pierantoni deprime il valore delle lauree. Egli dice: perchè voi dovete ancora ammettere questo casellario di competenze? Perchè non si deve dare ad individui di ingegno la facoltà di poter concorrere?

La solita questione dell'ingegno che ha fatto tanto male all'Italia. In omaggio alla specificazione della coltura, io voglio che per certe determinate attività vi siano garanzie efficaci. Se dobbiamo creare degli abili insegnanti, perchè questi non debbono fornirsi del diploma di laurea? Le lauree non servono a niente, egli afferma. Ma perchè noi stessi? rispondo io. Non

siamo forse noi gli artefici nei laboratori, che concedo i diplomi?

Deploro in pubbliche assemblee si dichiarò che lauree e diplomi hanno poco valore. Ci sarà qualcuno che ha ingegno speciale, e voi, egli obietta, non gli consentite che possa concorrere. Vuol dire che costui avrà ingegno dal punto di vista dell'attitudine, ma non ne avrà dal punto di vista di competenza, che non si può improvvisare senza quei corsi e tirocini che si fanno nelle Università.

Una giustissima osservazione ha fatto il senatore Pierantoni rispetto a diplomi e lauree straniere, riguardo alle quali basta una semplice deliberazione del Consiglio superiore.

Credo che l'Ufficio centrale, accettando quest'aggiunta, lauree e diplomi stranieri riconosciuti dallo Stato, potrà soddisfare il senatore Pierantoni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Veronese.

VERONESE. Ringrazio l'Ufficio centrale degli schiarimenti che gentilmente mi ha dato, intorno alle domande che gli avevo rivolte.

Non insisto neppure sulla data del 1904, dopo gli schiarimenti forniti dal senatore Dini. Ma voglio soltanto aggiungere che io non mi sono spiegato bene, o l'onorevole relatore non ha afferrato bene il senso delle mie parole sul caso che ho considerato della supplenza.

Non ho inteso di dire che vi sieno concorsi ai quali non si presentino concorrenti, o che vadano deserti: ho invece detto che vi sono dei concorsi, e si presentano frequentemente, nei quali non rimangono nè vincitori, nè altri ideati, perchè se questi vengono occupati, si rimane senza numero sufficiente di professori per poterne disporre nei bisogni dell'insegnamento in prossimità di un nuovo concorso.

Pure non insistendo sulla mia aggiunta, aderisco però all'osservazione fatta dal senatore Cerruti, vale a dire che si preferisca la dizione ministeriale del terzo comma, perchè così può essere tolto in gran parte l'inconveniente a cui ho accennato.

Pregherei quindi l'Ufficio centrale di volere accettare la proposta del senatore Cerruti, alla quale mi associo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che quanto alla data non vi sia più contrasto.

Io in verità avrei anche conservato la data del 1904, perchè delle abilitazioni non se ne sarebbero potute concedere legalmente altre, in quanto che, è bensì vero che la legge aveva dato quella facoltà al ministro, ma è anche non meno vero che un decreto Reale, non revocato, del 1903, poneva fine alle abilitazioni.

Però, siccome il senatore Dini, con molta cavalleria, ci ha parlato di una signorina, che sarebbe la sola colpita da questa correzione di calendario, il Senato è troppo gentile per non ammettere il 1905.

E passi per l'ultima volta quest'abuso...

DINI. Non è abuso.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Assolviamo il decreto del marzo 1905 piuttosto che indugiarsi ancora sopra questo punto cavalleresco. (*ilarità*). Io pregherei l'Ufficio centrale di accogliere la proposta dei senatori Cerruti e Veronese, e con questo risparmio altre parole, che potrei aggiungere alla mia preghiera.

Il senatore Pierantoni, se bene ho compreso, fece più che esaminare l'articolo che abbiamo sotto gli occhi. Egli ha trattato la materia della equipollenza dei titoli che si ottengono nelle Università o istituti esteri rispetto al valore che abbiano in Italia, sia per gl'insegnamenti che per le professioni. Ora questa è questione assai più larga di quella che abbiamo innanzi a noi in questo momento. Io capisco perfettamente che, con le sempre più larghe e rapide correnti di relazioni tra popolo e popolo, con questo intreccio sempre più intimo di studi che unisce la nazione italiana alle nazioni straniere, con l'uso sempre più frequente, che giovani esteri vengano a studiare da noi e giovani nostri vadano a studiare all'estero, la materia dell'equipollenza dei titoli e degli studi, il cui esame è commesso soprattutto al Consiglio superiore, possa consentire ormai una larghezza di criteri maggiore di quella seguita fino ad ora. Ma di provvedere a tutto ciò non mi pare questa la sede opportuna. Rispetto a questa legge il senatore Arcoleo si limita a dire: «o titoli riconosciuti», il che vuol dire con quelle regole che oggi dominano la materia dell'equipollenza; ed io accetto l'aggiunta dell'onor. Arcoleo.

Il senatore Pierantoni, oltre questo, parla dell'articolo 140 della legge Casati, e opinerebbe che, per ammettere alcuno all'ufficio d'insegnante non si dovrebbe richiedere sempre il diploma o la laurea, ma dovrebbero bastare anche certificati speciali di abilità, che in altri casi si direbbero professionali, ed in questo di abilità didattica, i quali fossero conseguiti in Istiti stranieri. Io non avrei punto difficoltà ad ammettere in questo campo un criterio, dirò così, di ospitalità larghissima purchè s'incontrasse la piena reciprocità.

In un Consesso dove sono tanti uomini esperti e chiari nella scienza, io non mi attento di esprimere un parere, se proprio non si debba far differenza fra l'uno e l'altro ufficio, tra la professione di un'arte liberale e l'insegnamento; per modo, da richiedere nel professore un titolo che denoti un più complesso largo corredo di cognizioni. Comprendo il valore del semplice certificato per esercitare una data professione, un determinato ufficio dello Stato, ed anche un determinato ufficio di servizio pubblico; ma per l'ufficio d'insegnante, dell'insegnante di fisica, poniamo il caso, del quale il senatore Pierantoni amichevolmente mi parlava poc'anzi, non so se possa bastare il certificato dell'attitudine alla fisica, e non occorra un diploma il quale dimostri che la mente sua, specialmente rivolta alla fisica, ha però quel corredo di erudizione in tutte le altre materie che sono affini a tale disciplina, e che determinano una data altezza del pensiero scientifico. A questa domanda io non rispondo; ma rilevo che, secondo la diversa risposta che le verrà fatta, si dovrà ammettere o no l'estensione di questo articolo ai semplici certificati, secondo quanto vorrebbe il senatore Pierantoni.

Del resto io capisco perfettamente che bisogna considerare con larghezza la questione del valore delle lauree e dei certificati; e forse avrò occasione in questa od in altra aula di rispondere a certe manifestazioni della opinione della gioventù che frequenta i nostri istituti di studi superiori, la quale pare che, invece di propendere per questa larghezza di idee, vi si mostri ostile e si risenta, con un risentimento di già molto professionale, qualunque volta lo Stato ammetta con alquanto larghezza la concessione di lauree. Badate che

questo io non dico per giustificare alcun provvedimento che non sia conforme alla legge; io dico solo che l'opinione pubblica nel nostro paese dà alle lauree, e tiene che si dia alle lauree un carattere ed una importanza maggiori di quella che ad esse attribuisce l'amico senatore Pierantoni.

Mi riassumo dunque. Quanto alla data rimane quella che è nella proposta Cerruti e Veronese; e se l'Ufficio centrale l'accetta, io volentieri l'accetterò. Io accetterei del pari l'aggiunta del senatore Arcoleo.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ringrazio il ministro dell'istruzione pubblica che ha accettato l'aggiunta, per la quale non sarà dato l'ostracismo alle lauree straniere, quando debbono servire semplicemente come titoli all'ammissione a concorsi. Nella vita politica bisogna contentarsi dell'una cosa quando non si può ottenere di più. Però io sono stato frainteso dal ministro, perchè invocando l'art. 141, non ho detto che un certificato di fisica o di chimica basti esclusivamente per essere ammessi al concorso di fisica o di chimica. L'articolo contiene una dottrina pedagogica non ancora insegnata ed applicata nel nostro paese. Nell'età matura o presso la maturità, il cervello è in gran parte sviluppato, e si determina ad una vocazione; molti giovani mostrano grande attitudine per essere dotti nelle scienze esatte, sperimentali, altri dimostrano di aver vocazione per le lettere, la filosofia; in Inghilterra, il paese classico del metodo sperimentale, si divide quello che da noi si chiama licenza liceale in due certificati di idoneità, l'uno che conduce all'insegnamento professionale tecnico, meccanico, l'altro che avvia all'insegnamento letterario.

L'art. 141, che è legge vigente, dichiara che spetta alle Facoltà la determinazione degli studi per ottenere brevetti, patenti, certificati professionali e di idoneità ad uffici di Stato. Per esempio, sono certissimo che chi deve insegnare chimica avrà il dovere, la necessità di ben sapere le matematiche ed altre materie affini; ma chi preferisce la coltura classica può essere dispensato da talune materie della laurea di belle lettere.

Io volevo che nella legge il ministro affermasse il diritto contenuto nell'art. 141 di far

concedere le dette patenti, certificati e brevetti al solo scopo di essere iscritti ai concorsi.

Mi sono preoccupato benanche del problema economico. Avete aumentato molti insegnamenti secondari e non ostante tali aumenti si ottiene facilmente il diploma. Credete che veramente tutti i giovani facciano dimora per ragione di studio nelle Università? Lo sapete! Un viaggio in terza classe, le dispense inviate da Roma e da altri centri ai paesi, i manuali, i compendi preparano ad esami molto superficiali. Mi perdoni il vecchio amico Arcoleo. Ho parlato per l'esperienza personale, e ripeto che non ho molta stima delle lauree.

Egli è certo che nell'Università di Napoli, ove egli insegna, le cose si fanno con maggiore diligenza che non altrove? Non voglio negare la supposizione, per cortesia. Fui professore in Napoli, prima di venire in Roma: ho criterio di paragone per giudicare esattamente dove siano maggior sentimento del dovere e maggior frequenza di studi; ma un confronto sarebbe ozioso.

Ringrazio di nuovo il ministro, ma lo prego di portare la sua attenzione all'art. 141 della legge del 1859 che potrebbe offrire il modo per avere persone che s'iscrivano ai concorsi molto meglio preparati che non quelli che recano la laurea dove è larga la superficie spesso e povera la profondità.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Non voglio abusare della pazienza del Senato; ringrazio l'Ufficio centrale delle spiegazioni datemi e dichiaro che aderisco alla proposta dei senatori Cerruti e Veronese che è accettata anche dall'onorevole ministro proponendo che il testo del comma terzo dell'articolo II sia quale è nel progetto ministeriale.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *relatore*. La maggioranza dell'Ufficio centrale, dopo le spiegazioni udite, e dopo l'adesione dell'onorevole ministro, consente nell'ultima parte del comma terzo dell'art. 2, cioè alla cancellazione delle parole: *ma non in numero superiore alla prima*. Quanto all'altra proposta di modificazione del senatore Arcoleo, io credo in verità che non sia necessario modificare la dizione del nostro articolo,

dacchè esso è conforme alla nostra legislazione attuale, la quale non esclude la equipollenza dei diplomi esteri a quelli delle scuole nazionali. Chè, se si volesse poi, com'è desiderio dell'onor. Pierantoni, seguire una via più larga in quest'ordine, attribuendo un valore pratico ai titoli accademici stranieri, anche senza la condizione restrittiva dell'esame o altro fatto in Italia, allora converrebbe proporre una legge speciale. Data l'approvazione di questa nuova legge, ne verrebbe di conseguenza modificato questo articolo circa l'abilitazione all'insegnamento secondario.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Le leggi devono avere un certo carattere di previggenza: questo ritorno continuo alla legge Casati potrebbe costituire ana-cronismo.

Rispetto le dodici tavole della nostra legislazione, ma osservo che spesso tale legge è disadatta davanti i nuovi bisogni dell'insegnamento.

Vengo al mio emendamento.

V'è una dizione che dice, si può concorrere a questa materia di insegnamento quando si siano avuti diplomi di lauree conseguite nelle scuole dello Stato.

Questa è la dizione della legge e parmi che potrebbe perfino dar luogo a un ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ove fossero ammessi a concorso individui venuti con diplomi o lauree di altro Stato. L'Ufficio centrale dichiara che bastano i suoi schiarimenti. Ma che cosa significa ciò?

Nel formulare l'inciso come io propongo, « diplomi e lauree conseguite nelle scuole dello Stato o diplomi riconosciuti a norma delle leggi » non si dichiara nulla che offenda la legge e si evitano difficoltà in seguito.

DEL GIUDICE, *relatore*. Conseguire l'abilitazione.

ARCOLEO. Ma quando si dice diplomi e lauree, s'intende conseguiti presso di noi, o titoli riconosciuti secondo la natura dei nostri istituti. Così non si potrebbe permettere l'ammissione di professori di lingue straniere, forniti di diplomi o di laurea di un istituto estero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Villari.

VILLARI. Ho domandato la parola per rispondere alla proposta del senatore Arcoleo.

Le lauree straniere non abilitano all'insegnamento secondario, quindi non possono far le veci dei diplomi dello Stato nostro.

L'ordinamento delle scuole all'estero è diverso: in Germania chi ha la laurea non ha il diploma d'insegnamento, il quale invece è dato in seguito ad esami fatti davanti ad una Commissione di Stato.

La proposta che fa l'onor. Arcoleo è giusta, se vuole diplomi di Stato, come mi pare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Ma questa è la nostra proposta, non quella del senatore Arcoleo.

VILLARI. Bisogna intenderci: il diploma dato dallo Stato è necessario, perchè il diploma di laurea dato in Germania (lo ripeto) non abilita all'insegnamento delle scuole secondarie e per ottenerlo bisogna dare un esame innanzi ad una Commissione di Stato, la quale lo concede per scuole ordinate diversamente dalle nostre. Per i diplomi stranieri di laurea si va innanzi al Consiglio superiore, il quale decide se hanno coi nostri equipollenza o no. E ciò è necessario specialmente quando si tratta di scuole secondarie, che hanno carattere nazionale e sono in Italia ordinate in modo diverso assai dalle scuole straniere. Non può un diploma dato per un ordinamento tanto diverso dal nostro valere in Italia. Dinanzi al Consiglio superiore i diplomi di laurea sono alle volte dichiarati equipollenti; qualche volta si richiede anche un esame e qualche volta no. Occorre dunque ricordarsi che la laurea universitaria straniera non ha nulla a che fare colle nostre, e non può farne le veci, se non è dichiarata equipollente dal Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Morandi.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Dato e non concesso che si dovesse accogliere la proposta Arcoleo, fo osservare al Senato che questo avrebbe dovuto farsi nel primo articolo, dove si parla dei titoli per essere ammessi ai concorsi; giacchè qui invece si vuole evitare che si continuino a concedere le abilitazioni per quelle materie per cui si possono conseguire lauree o diplomi nelle scuole dello Stato. Qui dunque è incidentale del tutto il richiamo alla laurea o al diploma delle scuole dello Stato.

(Interruzione del senatore Pierantoni).

LEGISLATURA XXII. — 1ª SESSIONE 1901-1906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1906

MORANDI. Ha ragione: non nell'articolo 1° volevo dire, ma nel primo periodo di questo articolo.

Voci. E di questo si discute!

MORANDI. Ora, siccome nel primo periodo non è posta nessuna restrizione per le equivalenze della laurea, quando con le leggi attuali, o in una legge futura, si dichiara l'equivalenza di una data laurea straniera, chi la possiede è evidentemente ammesso a concorrere in forza del primo periodo di questo articolo. Nè la restrizione posta in coda al primo capoverso può infirmare il concetto dalla equivalenza di titoli stranieri alla laurea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Io vorrei togliere di mezzo quello che a me pare un falso supposto, che dà luogo a questa discussione. Il collega Arcoleo vorrebbe che si attribuisse ai diplomi stranieri la stessa efficacia che hanno i nostri, ove i diplomi stranieri fossero riconosciuti secondo le nostre leggi attuali. Ma queste leggi non esistono. E perciò mi pare che noi facciamo una discussione perfettamente inutile.

Non esiste in tutta la nostra legislazione scolastica alcuna legge che dia forza ai diplomi stranieri, salvo l'art. 140 della legge Casati che ammette che tali titoli possano aprire la via al conseguimento del nostro diploma. Chi ha il diploma di una Università straniera può acquistare la nostra laurea con grandi facilitazioni stabilite dall'art. 140. Ma non c'è altro. In nessuna parte della nostra legislazione scolastica noi abbiamo disposizioni, che attribuiscono direttamente ad un diploma straniero la medesima efficacia data al diploma nostro; e nulla varrebbe dunque il parlare nella legge che ora discutiamo di diplomi stranieri riconosciuti in Italia. Mi pare che l'amico Arcoleo potrebbe rinunciare a questo emendamento, che non ha alcun contenuto giuridico allo stato attuale della legislazione; che, se in futuro o per trattato con una nazione straniera, o per una legge nostra, si attribuisse ad una laurea straniera la stessa efficacia della nostra, non ci sarebbe bisogno di mutar nulla nella legge presente, perchè in forza di tale nuova disposizione quella laurea aprirebbe la via al concorso per l'insegnamento secondario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. È troppo facile il dire che nella nostra legislazione non c'è nulla che riguardi i diplomi e le lauree straniere. Noi, per essere troppo ellittici nelle leggi, diamo occasione all'arbitrio che si fa per decreto.

Potrei citare l'esempio di lauree di altri Stati che hanno avuto presso di noi efficacia.

D'altronde, proponendo l'inciso non intendeva dire che questo. L'articolo dichiara che per concorrere ai nostri istituti occorre il diploma conseguito nel nostro Stato. L'inciso ammette un diploma o laurea conseguiti in Stati anche stranieri ma che siano riconosciuti presso di noi a norma delle leggi vigenti. Osservo all'amico Scialoja che esistono leggi che si riferiscono al Consiglio superiore, ed altre in cui si danno attribuzioni rispetto ai diplomi ed alle lauree stranieri. Non occorre trovare l'articolo il quale tassativamente parli di diplomi o di lauree stranieri. Se l'Ufficio centrale ed il Ministero sono d'intendimento diverso, cioè di chiudere la porta a questi diplomi e a queste lauree, lo si dichiara nettamente; così non vi saranno equivoci.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Ho sollevato una questione, che da un ruscello è diventato un torrento. Ho parlato del caso frequentissimo di giovani figli e parenti d'ambasciatori, di parenti e figli di italiani viventi all'estero, e aggiungo non difficile il caso, di vedove di italiani che, tornando presso i loro parenti, vi conducono figli nati in Italia; penso ai giovani italiani che seguendo i loro padri dediti al commercio, ai figli di emigrati, e ai giovani che, per acquistare la conoscenza delle lingue, lasciano le nostre Università e vanno a prendere diplomi nelle Università straniere; ho citato Edimburgo ed altro Università, ove si danno corsi speciali per gli stranieri ed ho chiesto che a queste categorie di nostri concittadini non si tolga il diritto di essere ammessi ai concorsi.

Ho sentito dire che occorrono trattati internazionali. E perchè? L'epoca in cui stranieri potessero venire a fare la concorrenza ai nostri per essere professori nei Lincei, nelle scuole medie non mi pare indicata sull'orizzonte della patria.

Non facciamo confusione; vi potrà essere un

povero straniero un modesto maestro di lingua francese, inglese o tedesca: ma qui si tratta di non dare l'ostracismo ai giovani italiani, che viaggiano per acquistare la conoscenza di lingue straniere, ai giovani costretti ad ottenere diplomi stranieri, di prender parte ai concorsi.

Leviamo la benedetta Germania di mezzo, perchè da noi, ottenuta la laurea, bisogna fare concorsi anche per essere impiegati alle ferrovie e ad altri modesti uffici: onde in qualche modo si hanno gli esami di Stato.

Se volete che gl'Italiani facciano espansione pacifica coloniale, giova che studino altrove; con deplorabile contraddizione li volete costretti a ritornare nel Regno e, se ambiscono il modesto ufficio d'insegnanti delle scuole medie, troveranno chiusa la via alla lotta dell'ingegno se non ottengano equiparazioni di titoli? A tali leggi parassite della libertà individuale non posso dare consenso. Ciò detto, fate quel che volete.

-PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti.

Come il Senato ha udito, sono stati presentati due emendamenti.

L'uno dal senatore Arcoleo, il quale vorrebbe che dopo le parole « laurea o diploma, ecc. » si aggiungesse « o riconosciuti a norma delle leggi vigenti ».

L'Ufficio centrale e l'onor. ministro accettano questo emendamento?

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Me ne rimetto all'Ufficio centrale.

DEL GIUDICE, *relatore*. L'Ufficio centrale non l'accetta.

ARCOLEO. Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento del senatore Cerruti.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Pregherei l'Ufficio centrale ed il Senato di accogliere nel testo della legge una dichiarazione fatta molto opportunamente dal relatore. Dove si dice: « seguirà quella degli altri concorrenti che furono riconosciuti idonei », si aggiunga: « i quali però non potranno ottenere il posto di ruolo, se non saranno dichiarati vincitori in un successivo concorso ».

Risulta dal complesso dell'articolo che i primi vincono il concorso ed hanno la nomina, i secondi rimangono solo iscritti per avere incarichi e supplenze; ma mi pare che non guasti il dichiararlo nella legge.

PRESIDENTE. Questo si connette con la proposta fatta dal senatore Cerruti di modo che questo comma suonerebbe così:

« Nella relazione del concorso la graduatoria dei vincitori del numero dei posti per cui il concorso fu bandito seguirà quella degli altri concorrenti che furono riconosciuti idonei, i quali però non avranno titolo per ottenere un posto di ruolo ».

Metto ai voti questo emendamento: chi intende di approvarlo favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Pongo adesso ai voti l'intero art. 2 modificato che suona così:

#### Art. 2.

Ai concorsi potranno essere ammessi soltanto coloro i quali presentino la laurea o il diploma richiesti dalla materia messa a concorso. Invece di questi titoli varrà solo il corrispondente certificato di abilitazione concesso dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905, rimanendo per l'avvenire vietata la concessione di simili abilitazioni, come di qualunque altra per esame in materie per le quali si possa conseguire la laurea o diploma nelle scuole dello Stato.

Il concorso sarà indetto per un numero determinato di posti.

Nella relazione del concorso, alla graduatoria dei vincitori del numero di posti per cui il concorso fu bandito, seguirà quella degli altri concorrenti che furono riconosciuti idonei, i quali però non avranno titolo per ottenere un posto di ruolo.

Nelle nomine si dovrà seguire l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso, e gl'incarichi temporanei e le supplenze, quando non possano affidarsi ad insegnanti della stessa o di altra scuola della città, dovranno possibilmente affidarsi ai vincitori del concorso non ancora nominati, o, in mancanza, gli altri graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).



Lungi da me il pensiero di voler menomare la piena libertà di discussione; mi limito ad esporre lo stato dei fatti perchè la via è lunga e ne sospinge. Oggi non si sono discussi che due articoli di questo progetto di legge. Prego quindi gli oratori di condensare le proposte e di voler serbare la massima sobrietà di parola, perchè la discussione possa aver termine nel più breve tempo possibile.

Intanto leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

b) di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del fondo pel culto.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate (N. 128-*seguito*);

Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera

del personale delle scuole classiche, tecniche e normali (N. 205);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Capoliveri (Portolongone) (N. 130);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Bibbona (Cecina) (N. 176);

Istituzione del Credito agrario per la Sicilia (N. 221);

Norme per la concessione della cittadinanza italiana (N. 178);

Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato (N. 199);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Treschè-Conca (Roana) (N. 55).

La seduta è sciolta (ore 18 e 20).

Licenziate per la stampa il 14 marzo 1906 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.